

No. 10
I POPOLARI

Le circolari e comunicazioni

ai

Luoghi della Bassa Mantova Ferrarini =





AVVISO IMPORTANTE AI SOCI

Da oggi cominciano le operazioni di sottoscrizione dei contratti per la trasformazione dei libretti dei soci di questa Cassa Pensioni in polizze di assicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni creato colla legge 4 Aprile 1912 N. 305.

I Soci della Cassa Pensioni di Torino troveranno presso la Sede di Torino, le Succursali e le Agenzie dipendenti, tutte le istruzioni opportune, istruzioni che saranno anche comunicate al domicilio di coloro che avranno cura di mandare i rispettivi indirizzi.

I soci potranno continuare senza interruzione alcuna il pagamento delle quote mensili, quote che pur essendo per ora regolate sull'istituto di Stato sotto la sua garanzia con gestione contabile distinta e in ragione di L. 1,10 per quota.

L'Istituto Nazionale ha predisposte tariffe e condizioni di polizza di eccezionale favore per i soci della Cassa Pensioni allo scopo di incoraggiare la maggioranza degli interessati ad optare per le nuove forme di previdenza. Fra queste specialmente convenienti sono le assicurazioni di capitale a termine fisso, e quelle a capitale differito anche con diritto, in caso di morte, di rimborso agli eredi dei premi pagati e con facoltà inoltre di trasformare il capitale riscuotibile alla scadenza del contratto in **rendita vitalizia** decorrente da età determinata.

La Cassa Pensioni e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni confidano con tali facilitazioni di ottenere il consentimento della grande maggioranza dei soci, i quali potranno nelle nuove forme di assicurazioni garantite dallo Stato che andranno a sottoscrivere, continuare migliorandola, l'iniziata opera di previdenza.

Torino, 1° Gennaio 1913

Per il Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente


Avv. Cav. MASSIMO CAPPA

Il Direttore

Dot. CARLO CHIAPPORI



FORME DI CONTRATTI E TARIFFE
a favore esclusivo delle famiglie dei soci
DELLA
Cassa M. C. Italiana per le Pensioni
di Torino



Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
per le operazioni di trasformazione delle associazioni
alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni (in liquidazione)
Sede locale dell'Istituto Nazionale: Via Susa, 5 - Torino

UFFICIO 3°
ASSICURAZIONI POPOLARI



Prescrizioni per le sottoscrizioni dei contratti offerti dal- Istituto Nazionale delle Assicurazioni ai soci della Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni.

Forme di assicurazioni.

1. — Ai soci della Cassa Mutua Pensioni di Torino che, senza valersi del diritto al recesso, domanderanno di tra-
ferire come premio unico *intestato* la loro quota di riparto
all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e che si impe-
guano a continuare i versamenti mensili secondo le
norme qui sotto indicate, sono offerti i seguenti tipi di
contratti:

Assicurazioni a termine fisso.

2. — **TARIFA I.** — Assicurazioni a termine fisso di du-
rata 10, 15, 20 o 25 anni, con rimborso del premio unico
dell'assicurato prima del raggiungimento del termine del-
l'assicurazione.
Alla fine del 10, 15, 20 o 25 anni di assicurazione l'Istituto
è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa tanto se l'as-
sicurato è ancora in vita, quanto se fosse già morto; in que-
sto ultimo caso l'Istituto è tenuto inoltre a rimborsare im-
mediatamente il premio unico iniziale e i premi mensili suc-
cessivamente incassati.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'assi-
curato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA II. — Assicurazioni a termine fisso di durata 10,
15, 20 o 25 anni con rimborso del solo premio iniziale
in caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento
del termine dell'assicurazione.
Alla fine del 10, 15, 20 o 25 anni di assicurazione, l'Istituto
è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa tanto se l'as-
sicurato è ancora in vita, quanto se fosse già morto; in que-
sto ultimo caso l'Istituto è tenuto inoltre a rimborsare im-
mediatamente il premio unico iniziale e i premi mensili suc-
cessivamente incassati.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'assi-
curato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA III. — Assicurazioni a termine fisso di durata 10,
15, 20 o 25 anni, con rimborso del solo premio mensile in caso
di morte dell'assicurato prima del termine dell'assicurazione.
Alla fine del 10, 15, 20 o 25 anni di assicurazione, l'Istituto
è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa tanto se l'as-
sicurato è ancora in vita, quanto se fosse già morto; in que-
sto ultimo caso l'Istituto è tenuto inoltre a rimborsare im-
mediatamente il premio unico iniziale.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'assi-
curato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA IV. — Assicurazioni a termine fisso di durata 10,
15, 20 o 25 anni, senza rimborso né del premio unico, né dei
premi mensili in caso di morte dell'assicurato prima del rag-
giungimento del termine dell'assicurazione.
Alla fine del 10, 15, 20 o 25 anni di assicurazione, l'Istituto
è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa tanto se l'as-
sicurato è ancora in vita, quanto se fosse già morto; in que-
sto ultimo caso l'Istituto è tenuto inoltre a rimborsare im-
mediatamente i soli premi mensili successivamente incassati.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'assi-
curato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA V. — Assicurazioni a termine fisso di durata 10,
15, 20 o 25 anni, con rimborso del solo premio
raggiungimento del termine dell'assicurazione.
L'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa
qualora l'assicurato sia in vita alla fine del 5, 10, 15, 20
o 25 anni di durata dell'assicurazione o a rimborsare il solo
premio iniziale in caso di premortenza dell'assicurato stesso.
Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'as-
sicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'assi-
curato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA VI. — Assicurazioni a capitali differiti di du-
rata 5, 10, 15, 20 o 25 anni, con rimborso del solo premio
raggiungimento del termine dell'assicurazione.
L'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa
qualora l'assicurato sia in vita alla fine del 5, 10, 15, 20
o 25 anni di durata dell'assicurazione o a rimborsare il solo
premio iniziale in caso di morte dell'assicurato prima del
raggiungimento del termine dell'assicurazione.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'as-
sicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA VII. — Assicurazioni a capitali differiti di du-
rata 5, 10, 15, 20 o 25 anni, senza rimborso né del premio
unico iniziale, né del premio successivamente mensili in caso di
morte dell'assicurato.
L'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa
qualora l'assicurato sia in vita alla fine del 5, 10, 15, 20
o 25 anni di durata dell'assicurazione e a rimborsare i soli
premi mensili incassati in caso di premortenza dell'assi-
curato stesso.

Esenzione dalla visita medica.

3. — L'Istituto non prescrive la visita medica per gli assi-
curandi a capitali a termine fisso; però queste assicurazioni
sono soggette alle seguenti limitazioni:
a) **TARIFA I:** L'Istituto non è tenuto al pagamento della
somma complessivamente assicurata col premio unico e col
premio mensile, quando la morte colpisce l'assicurato entro

il primo due anni dell'assicurazione. L'Istituto, però, in que-
sto caso mantiene l'impegno di rimborsare immediatamente
i premi mensili versati;

b) **TARIFA II:** L'Istituto non è tenuto al pagamento della
somma complessivamente assicurata col premio unico e col
premio mensile, quando la morte colpisce l'assicurato entro
i primi due anni dell'assicurazione. In questo caso resta però
integro il diritto del beneficiario al capitale assicurato col
solo premio unico *intestato* e dei premi mensili successivamente
incassati.

c) **TARIFA III:** L'Istituto non è tenuto al pagamento della
parte della somma assicurata col premio mensile, quando la
morte colpisce l'assicurato entro i primi due anni dell'as-
sicurazione. In questo caso resta però integro il diritto del be-
neficiario al capitale assicurato col solo premio unico *intestato*
e dei premi mensili successivamente incassati.

d) **TARIFA IV:** L'Istituto non è tenuto al pagamento della
parte della somma assicurata col premio mensile, quando la
morte colpisce l'assicurato entro i primi due anni dell'as-
sicurazione. In questo caso resta però integro il diritto del be-
neficiario al capitale assicurato col solo premio unico *intestato*.

Assicurazioni a capitali differiti.

4. — **TARIFA V.** — Assicurazioni a capitali differiti di durata
5, 10, 15, 20 o 25 anni, con rimborso del solo premio
e dei premi successivamente mensili in caso di morte dell'assicurato
prima del raggiungimento del termine dell'assicurazione.
L'Istituto è tenuto a pagare l'ammontare delle somme che
la tariffa indica per il premio unico e per i premi mensili
qualora l'assicurato sia in vita alla fine del 5, 10, 15, 20 o 25
anni di durata dell'assicurazione o a rimborsare tanto il pre-
mio iniziale, quanto i premi mensili successivamente versati
in caso di premortenza dell'assicurato stesso.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'as-
sicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA VI. — Assicurazioni a capitali differiti di du-
rata 5, 10, 15, 20 o 25 anni, con rimborso del solo premio
raggiungimento del termine dell'assicurazione.
L'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa
qualora l'assicurato sia in vita alla fine del 5, 10, 15, 20
o 25 anni di durata dell'assicurazione o a rimborsare il solo
premio iniziale in caso di premortenza dell'assicurato stesso.
Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'as-
sicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'as-
sicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA VII. — Assicurazioni a capitali differiti di du-
rata 5, 10, 15, 20 o 25 anni, senza rimborso né del premio
unico iniziale, né del premio successivamente mensili in caso di
morte dell'assicurato prima del raggiungimento del termine dell'assicurazione.
L'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa
qualora l'assicurato sia in vita alla fine del 5, 10, 15, 20
o 25 anni di durata dell'assicurazione e a rimborsare i soli
premi mensili incassati in caso di premortenza dell'assi-
curato stesso.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'as-
sicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA VIII. — Assicurazioni a capitali differiti di du-
rata 5, 10, 15, 20 o 25 anni, senza rimborso né del premio
unico iniziale, né del premio successivamente mensili in caso di
morte dell'assicurato.
L'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa
qualora l'assicurato sia in vita alla fine del 5, 10, 15, 20
o 25 anni di durata dell'assicurazione e a rimborsare i soli
premi mensili incassati in caso di premortenza dell'assi-
curato stesso.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'as-
sicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA IX. — Assicurazioni a capitali differiti di du-
rata 5, 10, 15, 20 o 25 anni, senza rimborso né del premio
unico iniziale, né del premio successivamente mensili in caso di
morte dell'assicurato.
L'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa
qualora l'assicurato sia in vita alla fine del 5, 10, 15, 20
o 25 anni di durata dell'assicurazione e a rimborsare i soli
premi mensili incassati in caso di premortenza dell'assi-
curato stesso.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'as-
sicurato o al massimo fino al termine dell'assicurazione.
TARIFA X. — Assicurazioni a capitali differiti di du-
rata 5, 10, 15, 20 o 25 anni, senza rimborso né del premio
unico iniziale, né del premio successivamente mensili in caso di
morte dell'assicurato.
L'Istituto è tenuto a pagare la somma indicata in tariffa
qualora l'assicurato sia in vita alla fine del 5, 10, 15, 20
o 25 anni di durata dell'assicurazione e a rimborsare i soli
premi mensili incassati in caso di premortenza dell'assi-
curato stesso.



tariffe qualora l'assicurato sia in vita alla fine del 5, 10, 15, 20 o 25 anni di durata dell'assicurazione.

Il pagamento dei premi è dovuto fino alla morte dell'assicurato o al massimo fine al termine dell'assicurazione. I contratti per assicurazioni a capitale differiti con durata di 5 anni possono essere sottoscritti solo da quei soci che alla data del 31 dicembre 1913 avranno compiuto 50 anni e la Cassa di Torino un periodo di regolare iscrizione non inferiore a 15 anni.

Conversione in rendite vitalizie.

Libretti a versamenti volontari.

9. — I beneficiari dei capitali assicurati dai soci della Cassa presso l'Istituto Nazionale, sia nella forma a termine fissa che nell'altra a capitale differito, avranno diritto di rinunciare, cinque anni prima della scadenza del termine dell'assicurazione, alla riscossione del capitale per ottenere una rendita vitalizia decorrente dall'età di 55 o 60 o 65 anni, e per le donne anche dall'età di 50 anni. L'ammontare della rendita vitalizia, corrispondente al capitale assicurato, sarà calcolato in base alla tariffa speciale che l'Istituto pone a disposizione per i soci della Cassa Mutua di Torino.

L'opzione per la rendita vitalizia non è ammessa quando l'ammontare annuo della medesima è inferiore a 150 lire. 7. — Ai sottoscrittori dei contratti precedenti potranno essere rilasciati a loro richiesta libretti con vincolo assicurativo a versamenti volontari, in corrispondenza dei quali, considerati come premi unici per assicurazioni della stessa natura del contratto principale, saranno assicurate somme complementari in ammontare a quello inizialmente convenuto. Le somme assicurabili coi versamenti volontari, complessivamente con quelle assicurate coi versamenti delle polizze, non potranno superare lire 5000.

Iscrizioni di diritto.

8. — Ai soci della Cassa Mutua Pensioni di Torino che devono essere assicurate di diritto all'Istituto Nazionale, a norma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1913, n. 305, verranno assegnati contratti per capitali differiti, senza diritto a rimborso in caso di premorienza, di durata di 5, 10, 15 o 20 anni, in guisa che la durata del nuovo contratto in complesso con gli anni di appartenenza alla medesima Cassa Mutua Pensioni di Torino non dia un periodo inferiore a 20 anni né superiore a 25 anni. Anche per questi contratti è eventualmente ammessa la conversione in rendita secondo e prescritto al numero 6. Adesioni e proposte di polizze.

9. — Le adesioni dei soci della Cassa Mutua Pensioni di Torino alle combinazioni assicurative offerte dall'Istituto Nazionale avvengono con la sottoscrizione delle proposte sui formolari predisposti dall'Istituto. Le proposte sono impaginate dalla data della sottoscrizione e le dichiarazioni in esse contenute servono di base alla stipulazione del contratto definitivo. Gli obblighi dell'Istituto verso i sottoscrittori sono determinati dalle tariffe e dalle condizioni di polizza.

Contratti, assicurati, beneficiari.

10. — Assume la figura di contraente chi in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama assicurato la persona dalla cui vita dipende il pagamento dei premi e dei capitali assicurati; si chiama beneficiario la persona a favore della quale è stipulato il contratto.

11. — Agli effetti della sottoscrizione dei precedenti contratti, verrà considerato come socio della Cassa Mutua Pensioni di Torino colui che apparirà come intestatario del libretto della Cassa medesima. I soci maggiori hanno facoltà di concludere uno qualsiasi dei contratti indicati, sia a termine fissa, sia a capitale differito, a condizione che essi conservino la figura di contraenti e di assicurati.

I soci minorenni sono ammessi all'assicurazione, sia a termine fissa, sia a capitale differito, a condizione che i loro legatari rappresentati assumano la figura di contraenti, e impegnino cioè a versare i dovuti premi mensili; però mentre nelle assicurazioni a termine fissa l'assicurato deve essere il legale rappresentante del socio minorenni, nei contratti di assicurazioni a capitale differito la figura di assicurato, cioè di colui dalla cui vita dipende il pagamento, è rappresentante del socio minorenni.

Assicurazioni a termine fissa.

Disposizioni preliminari.

1. — La polizza è emessa in base alle dichiarazioni fatte dall'assicurato all'atto della sua iscrizione alla Cassa Mutua Pensioni di Torino e alle dichiarazioni fatte all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e sottoscritte nella proposta.

2. — La somma assicurata è formata dal capitale risultante dalla liquidazione della Cassa Mutua Pensioni di Torino, considerato come un premio unico, e dai capitali assicurati coi versamenti versamenti di premi ai quali si obbliga il contraente nella proposta.

3. — Assume la figura di contraente chi in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama assicurato la persona dalla cui vita dipende il pagamento dei premi e dei capitali assicurati; si chiama beneficiario la persona a favore della quale è stipulato il contratto. La proposta è impaginata dalla data della sottoscrizione e le dichiarazioni contenutevi servono di base alla definizione del contratto.

Agli effetti della validità del contratto di assicurazione, questo ha decorrenza dal 1° del mese nel quale viene sottoscritta la proposta.

Esenzione dalla visita medica.

5. — L'Istituto non prescrive la visita medica per gli assicurati a capitale a termine fissa; perciò queste assicurazioni sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) Tariffa I: L'Istituto non è tenuto al pagamento della somma complessivamente assicurata col premio unico e col premio mensile quando la morte colpisce l'assicurato entro e prima due anni dall'assicurazione. In questo caso resta però integro il diritto del beneficiario al capitale assicurato col solo premio unico.

b) Tariffa II: L'Istituto non è tenuto al pagamento della somma complessivamente assicurata col premio unico e col premio mensile, quando la morte colpisce l'assicurato entro e prima due anni dall'assicurazione. In questo caso resta però integro il diritto del beneficiario al capitale assicurato col solo premio unico.

c) Tariffa III: L'Istituto non è tenuto al pagamento della parte della somma assicurata col premio mensile, quando la morte colpisce l'assicurato entro e prima due anni dall'assicurazione. In questo caso resta però integro il diritto del beneficiario al capitale assicurato col solo premio unico.

6. — Dopo tre anni dalla stipulazione del contratto l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per rell'genze od erronee dichiarazioni sulle condizioni di salute dell'assicurato sottoscritte nella presente proposta.

Disposizioni preliminari.

1. — La polizza è emessa in base alle dichiarazioni fatte dall'assicurato all'atto della sua iscrizione alla Cassa Mutua Pensioni di Torino, e alle dichiarazioni fatte all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e sottoscritte nella proposta. 2. — La somma assicurata è formata dal capitale risultante dalla liquidazione della Cassa Mutua Pensioni di Torino, considerato come un premio unico, e dal capitale assicurato coi successivi versamenti di premi ai quali si obbliga il contraente nella proposta. 3. — Assume la figura di contraente chi in nome proprio sottoscrive il contratto e si obbliga al pagamento dei premi; si chiama *assicurato* la persona dalla cui vita dipende il pagamento del premio o dei capitali assicurati: si chiama *beneficiario* la persona a favore della quale è stipulato il contratto. 4. — La proposta è impegnativa dalla data della sottoscrizione e le dichiarazioni contenutevi servono di base alla delibazione del contratto. Agli effetti della validità del contratto di assicurazione, questo ha decorrenza dal 1° del mese nel quale viene sottoscritta la proposta. **Quote mensili — Versamenti arretrati.** **Cessazione dei pagamenti.** 5. — I versamenti all'Istituto Nazionale devono essere fatti a quote mensili, non frazionabili, per la durata e nella misura accettata nella proposta. Per ogni lira devono essere pagati complessivamente centesimi dieci per spese di gestione, diritti d'incasso e tasse. 6. — Il pagamento delle quote mensili scade il primo giorno di ogni mese; se le quote sono pagate durante il mese di scadenza, non è dovuto alcun supplemento; trascorso il mese di scadenza è dovuto il supplemento di centesimi cinque per ogni lira pagata in ritardo. 7. — Nel caso che il contraente o l'assicurato non esegua i pagamenti delle quote mensili per sei mesi, il contratto sarà ridotto alla somma assicurata col premio guisa i pagamenti delle quote mensili per sei mesi, il contratto sarà ridotto alla somma assicurata col premio unico iniziale, e a quella assicurata con le quote mensili successive, ridotta nella proporzione in cui il numero delle quote pagate sia al numero delle quote stipulate. 8. — Il contraente o l'assicurato che paga in gennaio tutte le quote mensili per l'anno in corso gode lo sconto di centesimi due per lira. **Prestiti sulle polizze. — Trasferimenti delle polizze.** 9. — L'Istituto può concedere prestiti ad interesse an- nuito sulle polizze fino alla concorrenza della quota di riparto della Cassa Mutua di Torino impiegata a premio unico presso l'Istituto Nazionale; se, però, vi è un benefi- ciario del contratto di assicurazione, è necessario il di lui consenso. 10. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nei rapporti dell'Istituto Nazionale. 11. — Il contraente od assicurato può attribuire il bene- ficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza o con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del bene- ficiario quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione. E' però fatta eccezione a queste disposizioni quando si tratti di beneficiari minorenni già soci della Cassa Mutua di Torino. **Decadenza dei contratti per suicidio o per altre cause.** 12. — Qualora la morte dell'assicurato avvenga in seguito a suicidio, prima che siano trascorsi 3 anni dall'emissione della polizza, verranno applicate le norme che sono fissate al numero 5 per il caso in cui la morte colpisce l'assicu- rato nei primi due anni di assicurazione. 13. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbre- viare la vita dell'assicurato. **Pagamento delle somme assicurate.** **Spese di gestione.** 14. — Qualora la morte avvenga in seguito a malattia e la causa della morte, o una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa della morte. (Questi documenti devono essere presentati entro un mese se la morte avviene nel Regno; entro tre mesi se essa avviene in altri paesi d'Europa, e non più tardi di sei mesi se la morte avviene fuori di Europa. 15. — Se all'epoca della liquidazione della polizza l'assi- curato è in vita dovrà presentarsi il suo certificato di nascita e gli altri documenti che l'Istituto riterrà utili. 16. — Qualora dal certificato di nascita risulti un'età differente da quella che servi di base al contratto, il capi- tale verrà modificato riportandolo alla somma che si sarebbe assicurata in base all'età vera dell'assicurato. 17. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane e in specie del titolo XIV, libro I, del Codice di commercio. 18. — Sono a carico del beneficiario le spese di quitanza delle somme assicurate. 19. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che potessero derivare dal contratto di assicurazione.

Cessazione dei pagamenti.

7. — I versamenti all'Istituto Nazionale devono essere fatti a quote mensili, non frazionabili, per la durata e nella misura accettata nella proposta. Per ogni lira devono essere pagati complessivamente cen- tesimi dieci per spese di gestione, diritti d'incasso e tasse. 8. — Il pagamento delle quote mensili scade il primo giorno di ogni mese; se le quote sono pagate durante il mese di scadenza, non è dovuto alcun supplemento; tra- scorso il mese di scadenza è dovuto il supplemento di cen- tesimi cinque per ogni lira pagata in ritardo. 9. — Nel caso che il contraente o l'assicurato non ese- gua i pagamenti delle quote mensili per sei mesi, il contratto sarà ridotto alla somma assicurata col premio unico iniziale, e a quella assicurata con le quote mensili successive, ridotta nella proporzione in cui il numero delle quote pagate sia al numero delle quote stipulate. 10. — Il contraente o l'assicurato che paga in gennaio tutte le quote mensili per l'anno in corso gode lo sconto di centesimi due per lira. **Prestiti sulle polizze. — Trasferimenti delle polizze.** 11. — L'Istituto può concedere prestiti ad interesse an- nuito sulle polizze fino alla concorrenza della quota di riparto della Cassa Mutua di Torino impiegata a premio unico presso l'Istituto Nazionale; se, però, vi è un benefi- ciario del contratto di assicurazione, è necessario il di lui consenso. 12. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nei rapporti dell'Istituto Nazionale. 13. — Il contraente od assicurato può attribuire il bene- ficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza o con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del bene- ficiario quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione. E' però fatta eccezione a queste disposizioni quando si tratti di beneficiari minorenni già soci della Cassa Mutua di Torino. **Decadenza dei contratti per suicidio o per altre cause.** 14. — Qualora la morte dell'assicurato avvenga in seguito a suicidio, prima che siano trascorsi 3 anni dall'emissione della polizza, verranno applicate le norme che sono fissate al numero 5 per il caso in cui la morte colpisce l'assicu- rato nei primi due anni di assicurazione. 15. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbre- viare la vita dell'assicurato. **Pagamento delle somme assicurate.** **Spese di gestione.** 16. — Alla morte dell'assicurato, se questa avviene prima della scadenza della polizza, dovrà essere presentato all'Isti- tuto il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, e una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa della morte. (Questi documenti devono essere presentati entro un mese se la morte avviene nel Regno; entro tre mesi se essa avviene in altri paesi d'Europa, e non più tardi di sei mesi se la morte avviene fuori di Europa. 17. — Se all'epoca della liquidazione della polizza l'assi- curato è in vita dovrà presentarsi il suo certificato di nascita e gli altri documenti che l'Istituto riterrà utili. 18. — Qualora dal certificato di nascita risulti un'età differente da quella che servi di base al contratto, il capi- tale verrà modificato riportandolo alla somma che si sarebbe assicurata in base all'età vera dell'assicurato. 19. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane e in specie del titolo XIV, libro I, del Codice di commercio. 20. — Sono a carico del beneficiario le spese di quitanza delle somme assicurate. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che potessero derivare dal contratto di assicurazione.

Istruzioni per l'uso delle Tariffe.

1. — Indicazioni delle tariffe.
Le tariffe indicano le somme che l'Istituto Nazionale a tenuto a pagare alle scadenze dei contratti, in base alle età rispettive degli assicurati all'atto della sottoscrizione delle proposte.
Sotto le tariffe fanno conoscere quale premio si debba pagare per assicurare 100, 1000 lire, ecc.; invece, restando prese dalle nuove forme di assicurazione per i soci della Cassa l'obbligo di versare una o più quote mensili, fino al massimo di 10, cioè lire 1,10 mensilmente per ogni quota sottoscritta per la durata prescelta del contratto, di anni 5, 10, 15, 20 o 25 — perciò le tariffe indicano quali somme sono assicurate in corrispondenza di determinati versamenti, e non viceversa quali versamenti siano necessari per assicurare determinate somme.
In altra parte i capitali che i soci della Cassa possono impiegare presso l'Istituto Nazionale devono risultare dall'impiego della quota di riparto che è ceduta in una volta all'Istituto, immediatamente all'atto della sottoscrizione della proposta, ed è il premio unico iniziale, risultante da un'ora dai versamenti delle quote mensili; perciò le tariffe danno, per ogni età degli assicurati per vari periodi di durata dei contratti, quanto il socio assicurato assicura con 100 lire di premio unico iniziale, quanto coi versamenti successivi di una quota mensile. Con questi elementi è facile calcolare i capitali che si assicurano con qualsiasi somma che si trasferisce a premio dalla Cassa all'Istituto Nazionale, e le somme che si possono assicurare coi versamenti di due o più quote mensili.

2. — Determinazione dell'età dell'assicurando.
Si ricorda che assume la figura di assicurato la persona dalla cui età dipende il pagamento dei premi e dei capitali assicurati; quindi, occorre sempre riferirsi, per determinare l'età che viene assunta a base del contratto, alla persona dell'assicurato, e distinguere diligentemente dalle figure del contratto o del beneficiario.

L'età che si assegna all'assicurando, per il calcolo dei capitali assicurati in base alle tariffe, è quella che gli ha data la data della sottoscrizione della proposta, ed è calcolata ad anni interi: le frazioni di anno eccedenti i sei mesi si computano per un anno, quelle inferiori a sei mesi si trascurano. Per esempio, se l'assicurando ha 30 anni e 2 mesi, o anche 30 anni 5 mesi e giorni, sarà ritenuto di 30 anni; se ha 30 anni e 6 mesi, o 9 o 11 mesi, ecc., sarà ritenuto di 31 anni compiuti.

2. — Durata dei contratti di assicurazione.
I contratti per assicurazioni a termine fissa possono essere conclusi per le durate indicate nelle tariffe, cioè per 10, 15, 20 o 25 anni; quelli per assicurazione a capitale differito possono, inoltre, essere conclusi anche per la durata di 5 anni solo per i soci della Cassa che vi sono stati iscritti per non meno di 15 anni. Ma per gli altri e per gli altri, in tutti i casi, non sono ammessi contratti per durate intermedie o frazionarie, di anni 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ecc., per esempio, o di anni 11 e mezzo, 12 e mezzo, ecc.

1. — Massimo delle somme che si possono assicurare.
Le Prestazioni stabiliscono che il capitale assicurabile da una stessa persona, in qualità di assicurato, non deve essere superiore a quello che si può assicurare in base alle tariffe indicate nell'atto della sottoscrizione. Le tariffe indicano le somme che l'Istituto Nazionale a tenuto a pagare alle scadenze dei contratti, in base alle età rispettive degli assicurati all'atto della sottoscrizione delle proposte.
Sotto le tariffe fanno conoscere quale premio si debba pagare per assicurare 100, 1000 lire, ecc.; invece, restando prese dalle nuove forme di assicurazione per i soci della Cassa l'obbligo di versare una o più quote mensili, fino al massimo di 10, cioè lire 1,10 mensilmente per ogni quota sottoscritta per la durata prescelta del contratto, di anni 5, 10, 15, 20 o 25 — perciò le tariffe indicano quali somme sono assicurate in corrispondenza di determinati versamenti, e non viceversa quali versamenti siano necessari per assicurare determinate somme.
In altra parte i capitali che i soci della Cassa possono impiegare presso l'Istituto Nazionale devono risultare dall'impiego della quota di riparto che è ceduta in una volta all'Istituto, immediatamente all'atto della sottoscrizione della proposta, ed è il premio unico iniziale, risultante da un'ora dai versamenti delle quote mensili; perciò le tariffe danno, per ogni età degli assicurati per vari periodi di durata dei contratti, quanto il socio assicurato assicura con 100 lire di premio unico iniziale, quanto coi versamenti successivi di una quota mensile. Con questi elementi è facile calcolare i capitali che si assicurano con qualsiasi somma che si trasferisce a premio dalla Cassa all'Istituto Nazionale, e le somme che si possono assicurare coi versamenti di due o più quote mensili.

5. — Informazioni su dati contrattuali non contenute nelle tariffe.
Si presenteranno ai soci occasioni in cui le tariffe non contengono dati ed elementi per applicazioni in casi eccezionali, oppure avverrà che essi non riteranno a derivare dalle tariffe soddisfacenti risposte ai particolari desideri. I soci si rivolgeranno in questi casi alle Agenzie, consegnando uno dei formulari, che saranno posti a loro disposizione, per le loro richieste, ma anche avendo cura di dare modo agli Agenti o agli Uffici competenti della Direzione di Torino di dare quelle dilucidazioni e quei benevoli consigli che possano valere a fare corrispondere le forme dei nuovi contratti agli speciali bisogni di ogni categoria di soci. Specialmente importante saranno i numerosi casi nei quali i contraenti esigeranno opportuni adattamenti nella ripartizione dei benefici di assicurazione, che saranno per derivare dalle nuove forme di contratti, allo scopo di procurare un migliore assetto soddisfacente ai particolari bisogni nel seno di una stessa famiglia.
L'Istituto Nazionale ritiene utile ai fini dello sviluppo della previdenza popolare usare le più grandi facilitazioni secondo tale indirizzo. Potranno i capi di famiglia ripartire fra i diversi figli i benefici delle assicurazioni e anche in vari contratti, in maniera che i minorenni possano acquistare diritto a somme successive dopo 10, 15, 20 o 25 anni; tuttavia, sempre rispettando i diritti acquisiti da una stessa famiglia, che precedentemente avesse acquistati dai minorenni. Così riteranno opportuno, nel seno di una stessa famiglia, che precedentemente avesse acquistati un grande numero di quote iscritte all'assicurazione, da assegnarsi ad assicurati e minorenni nello stesso tempo.
In questi casi i signori soci si rivolgeranno alle Agenzie e alla Direzione della Gestione provvisoria e riteranno pronti e benevoli consigli.



Corporate Heritage & Historical Archive

TARIFFE I, II, III e IV Caratteristiche dei Contratti di Assicurazione A TERMINE FISSO

L'assicurazione a termine fisso è una forma di previdenza che dà benefici di certa realizzazione alla scadenza del contratto e offre altri benefici in caso di morte; quindi il contratto a termine fisso è una forma *mista* che ha doppio scopo di previdenza: uno in caso di vita, l'altro in caso di morte.

Invero, la somma assicurata si riscuote *certainamente* alla scadenza del contratto: in può incassare l'assicurato stesso se è vivo, o, se è morto prima, avranno diritto a riscuoterla i di lui eredi: così se la somma assicurata è stata destinata ad un beneficiario, non è mai perduta a causa sempre destinata ad altro beneficiario.

D'altra parte, in caso di morte dell'assicurato prima del termine del contratto, l'assicurazione a termine fisso offre altri vantaggi inestimabili di sicurezza alla famiglia di lui, poiché, se l'assicurazione è fatta con diritto a rimborso dei premi versati, immediatamente sono rimborsati alla famiglia tutti i premi pagati, sia il premio unico che i premi mensili, e in ogni caso — sia o non sia contratta con diritto a rimborso l'assicurazione — cessa immediatamente l'obbligo per gli eredi di continuare i versamenti, benché il contratto continui ad assicurare con pieno diritto i benefici voluti a favore degli eredi dell'assicurato. Occorre osservare, nei casi di combinazione a termine fisso con diritto a rimborso, che i soci della Cassa iniziano i contratti presso l'Istituto Nazionale con somme già importanti che impiegano a premio unico; è evidente, per questa circostanza, che fin dall'inizio del contratto essi, assicurati ad una forma a termine fisso con rimborso, mettono a disposizione delle famiglie, in caso di morte, somme di notevole importanza, per il quale fatto la combinazione assicurativa offerta dall'Istituto assume subito la figura di una vera e propria *assicurazione mista*.

È notevole questo nuovo indirizzo che l'Istituto Nazionale ha voluto assegnare agli atti di previdenza dei soci della Cassa, poiché non è più la semplice previdenza per il caso in cui l'assicurato sia vivo al termine del contratto, che l'Istituto designa ai soci come il più conveniente. La precedente forma della Cassa Mutua, oltre la mancanza di basi nazionali tecniche, tendeva unicamente a procurare benefici solo a favore di quelli che fossero sopravvissuti dopo 20 anni di assicurazione. A questa forma di previdenza vi è chi assegna un fine immorale, essendo fondata sul fatto che chi muore prima abbandona i risparmi accumulati a beneficio dei sopravvissuti e nulla lascia alla famiglia. In verità non vi è nulla di immorale in questo fatto di solidarietà, sul quale si basa una forma di previdenza che si può dire magari egoistica, ma sempre legittima, poiché tende a raccogliere dai validi al lavoro i mezzi per quelli del consociato che più tardi non potranno sufficientemente guadagnare per vivere.

Ma, nel conseguimento del fine sociale che si è proposto all'Istituto Nazionale, in confronto della massa dei soci della Cassa, esso doveva tener conto che la grande maggioranza dei soci è stata iscritta da parenti col proposito di recare sicuro beneficio ai minorenni o di altre persone di famiglia in ogni caso, di vita o di morte. Lo scopo di assicurazione a termine fisso, con la combinazione di assicurazione a termine fisso, con la quale non si tende solo ad accumulare risparmi con utili lontani, come nella precedente forma della Cassa Mutua, ma si vuole anche beneficiare abbiano *certainamente* i benefici voluti. In conseguenza, essendo duplice lo scopo del contratto di assicurazione a termine fisso, è chiaro che è più costoso del semplice capitale differito, e, in caso di ulteriore conversione del capitale assicurati in rendite vitalizie, della precedente forma di rendite vitalizie differite, che costava lo scopo unico delle operazioni della preesistente Cassa Pensioni.

Nella forma di assicurazione a termine fisso non sono accumulati tutti i benefici di mutualità e tutti gli interessi insieme con i contributi. Una parte dei frutti dell'accumulazione è destinata ad assicurare i benefici desiderati.

I. — Uso delle tariffe.

Esempi di applicazione delle tariffe I, II, III e IV.

Per ogni durata del contratto a termine fisso, le tariffe hanno due colonne di numeri: la 1^a per i capitali costanti col premio unico di lire 100, la 2^a per i capitali costanti col premio di una quota mensile.

Per esempio, usiamo la tariffa I per un assicurato di 35 anni, che abbia diritto alla quota di riparto di lire 325 e che voglia obbligarsi a pagare 6 quote mensili. La tariffa I dà lire 133 per 10 lire di premio unico e indica lire 129 per una quota mensile, se il contratto di assicurazione è sottoscritto per la durata di anni 10.

Si ha:

Capitale assicurato col premio unico di lire 325: con una semplice proporzione si dice, se lire 10 di premio unico assicurano la somma di lire 133, quanto si assicurano con 1 lira? Certamente L. 133: 100, ossia lire 1,33 per ogni lira di premio unico, e quindi in tutto lire 1,33 x lire 325, cioè lire 439;

Capitale assicurato col versamenti successivi di 5 quote mensili: per una quota mensile la tariffa I dà all'età di lire 129, e per 5 quote si assicureranno lire 129 x 5 ossia lire 645 + L. 645 = L. 1074.

In tutto il contratto assicurato L. 429 + L. 645 = L. 1074. Se si leggano le durate del contratto, restano eguali le altre condizioni, a 15, 20 o 25 anni, si hanno i seguenti risultati:

1^a Durata 15 anni: col premio unico di L. 325 si assicurano lire 490,75 e con 5 quote mensili lire 1015, e in tutto la somma di lire 1605,75;

2^a Durata 20 anni: col premio unico di L. 325 si assicurano lire 590,00 e con 5 quote mensili lire 1015, e in tutto la somma di lire 1605,00.

Caratteristiche dei Contratti di Assicurazione A TERMINE FISSO

Si complessivamente per tutti i premi versati avranno diritto:

se il contratto è della durata di 10 anni, a L. 706 — per ciascuna

» 15 » 955,50 »
 » 20 » 1210,50 »
 » 25 » 1399,50 »

Le somme assicurate, alla scadenza dei contratti, saranno pagate in ogni caso anche se per morte del padre non siano stati continuati i versamenti; e se un figlio è morto prima la somma può essere destinata dal padre agli altri due.

Vediamo che cosa spetti, per il contratto di assicurazione con diritto a rimborso, alla madre di famiglia, in caso di morte del marito prima della scadenza del contratto. Il premio unico che viene rimborsato è costante, sempre di L. 760, e oltre a questo vi sono i premi versati successivamente per 9 quote mensili; quindi, complessivamente, se la morte del marito avviene dopo 5 anni, la madre di famiglia ha diritto a L. 1290; se dopo 8 anni, a L. 1614, ecc., e tutta via i figli, a scadenza, avranno la sicurezza di riscuotere le somme sopra indicate.

TARIFFA II. ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO

di durata 10, 15, 20 o 25 anni con rimborso del solo premio unico in caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento del termine dell'assicurazione. Il capitale assicurato sarà pagato al termine del contratto tanto se a quell'epoca vive ancora l'assicurato, quanto se egli è morto prima; tuttavia il pagamento dei premi cessa colla morte dell'assicurato.

DURATA DEL CONTRATTO

Età all'atto dell'assicurazione	Anni 10		Anni 15		Anni 20		Anni 25	
	Capitoli costituiti col premio	unico di lire 100	Capitoli costituiti col premio	unico di lire 100	Capitoli costituiti col premio	unico di lire 100	Capitoli costituiti col premio	unico di lire 100
21	133	133	155	155	180	180	210	210
22	133	133	155	155	180	180	209	209
23	133	133	155	155	180	180	432	432
24	133	133	155	155	180	180	208	208
25	133	133	155	155	179	323	431	431
26	133	133	155	155	179	322	207	207
27	133	133	154	154	179	322	430	430
28	133	133	154	154	178	322	205	205
29	133	133	154	154	177	321	428	428
30	133	133	153	153	177	321	427	427
31	133	133	153	153	176	320	202	202
32	133	133	153	153	175	320	426	426
33	132	132	152	152	175	319	199	199
34	132	132	151	151	173	318	188	188
35	132	132	151	151	172	317	196	196
36	131	131	150	150	171	316	184	184
37	131	131	149	149	170	315	191	191
38	130	130	148	148	168	314	189	189
39	130	130	148	148	167	313	186	186
40	130	130	147	147	165	311	183	183
41	129	129	146	146	221	221
42	128	128	145	145	220	220
43	128	128	144	144	220	220
44	127	127	142	142	219	219
45	126	126	141	141	218	218
46	126	126	139	139	221	221
47	126	126	138	138	220	220
48	124	124	137	137	220	220
49	123	123	136	136	220	220
50	122	122	136	136	220	220

Per l'assicurazione coi versamenti di tre quote mensili avranno diritto:

se il contratto è della durata di 10 anni, a L. 352,50 per ciascuno

» 15 » 420 — »
 » 20 » 497,50 »
 » 25 » 590 — »

Per l'assicurazione a premio unico i tre figli avranno diritto:

So il padre di famiglia ha sufficienti mezzi da lasciare alla moglie e ai figli, in caso di morte, può fare le stesse assicurazioni senza diritto a rimborso dei premi versati, e così i figli o oteranno maggiori somme alla scadenza dei contratti. Può anche disporre di assicurare con diritto a rimborso solo una parte delle somme versate. Le tariffe che servono a determinare le somme assicurate, con diritto parziale o senza nessun diritto a rimborso, in questi casi, sono quelle designate coi numeri II, III, IV.

Applichiamo la IV senza alcun diritto a rimborso, e per gli altri dati di fatto supponiamo che restino lieti quelli dell'esempio precedente.

Per l'assicurazione a premio unico i tre figli avranno diritto:

ripartendo convenientemente le quote mensili fra i due contratti.
In ogni caso, potrebbe anche, se volesse, pagare più di 10 quote al mese per i suoi figli, versando 10 quote in nome proprio come assicurato a beneficio dei figli, e le altre a nome dei figli assicurati direttamente a capitali differiti.
Come in tutti gli altri casi, la Tariffa IX da tutti applicazioni di conversione dei capitali assicurati in rendite vitalizie.

4. — 3° Esempio.
Un operario di 45 anni ha diritto a 400 lire di quota di riparto; è assicurato alla Cassa Nazionale di Previdenza, e quindi preferisce fare un contratto di assicurazione a termine fisso con l'Istituto Nazionale, perché gli torna utile riscuotere un capitale dopo 10 anni, se è vivo, oppure lasciarlo alla famiglia se muore prima.
Fa il contratto di assicurazione a termine fisso della durata di 10 anni, indicato nella Tariffa I.
Per lire 400 di premio unico, dopo 10 anni, avrà diritto a lire 504; per 2 quote mensili dopo 10 anni, avrà diritto a lire 218, e complessivamente a lire 752 all'età di 55 anni.

unico, dopo 10 anni, lire 138, e per lire 200 di premio unico, con 6 quote mensili viene assicurata la somma di lire 780. Completivamente il figlio di 11 anni, dopo 10 anni, avrà diritto a lire 1179.
La stessa Tariffa I, età 32, per l'altro figlio, dopo 15 anni, dà il seguente risultato:
per lire 20 di premio unico L. 306
per 4 quote mensili " 824
e complessivamente L. 1130

In caso di morte del padre, la madre non continuerà i versamenti per i due figli e questi alle scadenze rispettive riscuoteranno le somme assicurate; inoltre, immediatamente alla morte del padre, la madre, *beneficiaria*, otterrà il rimborso delle somme versate, sia i premi unici, sia i premi mensili.
Se il padre volesse pagare lo stesso numero di quote mensili, 10, ma assicurare di più, potrebbe prolungare la durata dei contratti o fare 2 contratti per ciascuno dei figli, uno dopo 10 e 15 anni e l'altro dopo 15 e 20 anni.

TARIFFA IV. ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO

di durata 10, 15, 20 o 25 anni senza rimborso né del premio unico iniziale né dei premi successivi mensili in caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento del termine dell'assicurazione.
Il capitale assicurato sarà pagato al termine del contratto, tanto se a quell'epoca vive ancora l'assicurato, quanto se egli è morto prima; tuttavia, il pagamento dei premi cessa colla morte dell'assicurato.

DURATA DEL CONTRATTO

Età all'atto dell'assicurazione	Anni 10		Anni 15		Anni 20		Anni 25	
	Capitali costituiti col premio		Capitali costituiti col premio		Capitali costituiti col premio		Capitali costituiti col premio	
	unico di lire 100	di una quota mensile	unico di lire 100	di una quota mensile	unico di lire 100	di una quota mensile	unico di lire 100	di una quota mensile
21	141	141	168	168	199	199	236	236
22	141	141	168	168	199	199	236	236
23	141	141	168	168	199	199	236	236
24	141	141	168	168	199	199	236	236
25	141	141	168	168	199	199	236	236
26	141	141	168	168	199	199	236	236
27	141	141	168	168	199	199	236	236
28	141	141	168	168	199	199	236	236
29	141	141	168	168	199	199	236	236
30	141	141	168	168	199	199	236	236
31	141	141	168	168	199	199	236	236
32	141	141	168	168	199	199	236	236
33	141	141	168	168	199	199	236	236
34	141	141	168	168	199	199	236	236
35	141	141	168	168	199	199	236	236
36	141	141	168	168	199	199	236	236
37	141	141	168	168	199	199	236	236
38	141	141	168	168	199	199	236	236
39	141	141	168	168	199	199	236	236
40	141	141	168	168	199	199	236	236
41	141	141	168	168	199	199	236	236
42	141	141	168	168	199	199	236	236
43	141	141	168	168	199	199	236	236
44	141	141	168	168	199	199	236	236
45	141	141	168	168	199	199	236	236
46	141	141	168	168	199	199	236	236
47	141	141	168	168	199	199	236	236
48	141	141	168	168	199	199	236	236
49	141	141	168	168	199	199	236	236
50	141	141	168	168	199	199	236	236

Assicurazioni a CAPITALI DIFFERITI

e PENSIONI

a capitale differito.

Caratteristiche dei contratti di assicurazione

Le tariffe V-bis, VI-bis, VII-bis e VIII-bis sono per i contratti a capitale differito di 5, 10, 15, 20 o 25 anni, e sono con o senza diritto a rimborso, in caso di morte, secondo le norme contenute nelle *Prescrizioni*.

Le assicurazioni a capitale differito si distinguono da quelle a termine fissa essenzialmente per il fatto che il contratto a capitale differito cessa di avere ogni effetto colla morte dell'assicurato, e i premi versati fino alla data della morte sono destinati a costituire i benefici di mutua-tilia per gli altri assicurati; certo, anche i contratti a capitale differito possono essere conchiusi con diritto a rimborso dei premi versati, in caso di morte, ma non per ciò è men vero che il contratto principale a capitale differito cessa di avere effetto immediatamente alla morte dell'assicurato. Mentre il contratto a termine fissa non cessa di mantenere piena efficacia in caso di morte dell'assicurato; che anzi con la morte dell'assicurato, nel contratto a termine fissa, si inizia il periodo in cui il beneficiario cessa il versamento dei premi, mantenendo integro il diritto a riscuotere il capitale assicurato alla scadenza del contratto.

La natura diversa delle due forme di assicurazione che l'Istituto offre ai soci della Cassa indica verso quale delle due forme gli interessati devono rivolgere i loro atti di previdenza; certamente verso quella a termine fissa che, pur non escludendo il diritto dell'assicurato di eleggersi beneficiario in caso di vita, provvede sempre, in caso di morte, a persone della di lui famiglia.

Tuttavia, non si possono escludere casi che richiedano di preferenza il contratto di assicurazione a capitale differito, che senza dubbio è più produttivo dell'altro a termine fissa; e sono, certo non frequenti, quelli in cui l'assicurato non ha interesse a procurare ad altri beneficiario qualsiasi, cioè non ha famiglia cui abbia dovere di provvedere. Solo in questi casi si può affermare non esclusivamente, ma preferenzialmente la preferenza di sottoscrivere un contratto a capitale differito.

Ben diverso è il caso delle assicurazioni a capitale differito contratte a mezzo di parenti o di tutori a favore dei minorenni. Certamente sarebbe desiderabile che i genitori sottoscrivessero per i loro figli contratti a termine fissa, per assicurare ad essi i benefici voluti, anche quando, per morte del contratto, non potessero essere continuati i versamenti delle quote; ma potrà, occorrere, facilmente, nelle sottoscrizioni delle nuove forme assicurative da parte del soci della Cassa, che in una stessa famiglia la ripartizione delle quote imponesse anche di assegnare ai minorenni impegni di versamenti, in qualità di assicurati a capitali differiti, allo scopo di non diminuire i benefici sparsi coi precedenti versamenti, e di conseguenza risultasse op-

Se fa il contratto per la durata di 15 anni, e 60 anni avrà diritto a lire 938.
In caso di morte saranno rimborsati alla moglie e ai figli tutti i premi versati, e alla scadenza di 10 anni o

portano l'uso del contratto di entrambe le forme. In questo caso, i signori soci aumenteranno convenientemente i loro benefici delle assicurazioni sottoscrivendo anche contratti a capitali differiti a nome dei minorenni.

In fine, tra le forme di assicurazioni a capitale differito è compresa quella della durata di soli cinque anni, che non esiste nelle forme a termine fissa. Essa è riservata solo per i soci che contano non meno di 15 anni di associazione alla Cassa Mutua, e si presenta la più opportuna per essere consigliata ai soci che vogliono il recesso, ignari delle disposizioni del Regolamento, in base alle quali non prima di tre anni diventano esigibili le somme depositate sui libretti di risparmio a favore dei recedenti. È evidente in questi casi che, se i soci siano opportunamente informati, avranno ragione di preferire che i loro interessi siano garantiti più sicuramente con la sottoscrizione di un contratto a capitale differito della durata di 5 anni presso l'Istituto Nazionale, con diritto a rimborso dei premi versati, in caso di morte, anzi ne per la via legale garantita dalla legge col diritto di recesso.

Uso delle tariffe V, VI, VII, VIII

Per esempio nella tariffa V-bis, all'età 20, per la durata del contratto di anni 15, si trova sotto la colonna « capitale costituito con lire 100 di riparto e 1 quota mensile » il numero 416 lire, che vuole indicare che l'assicurato che impegnasse lire 100 a premio unico e si obbligasse a pagare una quota mensile per 15 anni, avrebbe diritto alla somma di L. 416, al termine del contratto, se fosse in vita. E quindi, se si obbligasse a pagare due quote mensili avrebbe diritto al doppio, cioè L. 832, purché però impegnasse il premio unico di L. 200; di seguito si avrebbe: per L. 300 di premio unico e tre quote mensili, tre volte L. 416, cioè L. 1248, ecc.

Però è chiaro che il premio unico che sarà impiegato da ogni socio può essere di varia misura, indipendente-mente dal numero delle quote mensili che saranno versate in seguito. Ma la colonna successiva « capitale corrispon-dente ad 1 lira di quota di riparto » permette facilmente di calcolare esattamente quale somma si possa assicurare con qualsiasi premio unico.

Facendo degli esempi nei casi riferiti di sopra, troviamo: Le Capitali assicurate con L. 100 di quota di riparto e una quota mensile, L. 416; se il premio unico fosse invece di L. 150, basta moltiplicare L. 50 di premio unico, per L. 1,69, che si trova nella colonna a fianco: cioè L. 84,50, e complessivamente L. 416 + 84,50 = L. 500,50; 2° Capitale assicurato con L. 200 di quota di riparto e due quote mensili, L. 116 x 2 = L. 232; ma se il premio unico trasferito non ammonta a L. 200, bensì a L. 160,

occorre sottrarre quanto è assicurato in meno con la differenza di L. 40, ossia L. 40 x L. 1,69 = L. 67,60, e quindi la somma assicurata ammonta a L. 832 - L. 67,60 = lire 764,40;

3° Capitale assicurato con L. 300 di quota di riparto e tre quote mensili, L. 1248; operando come nel primo esempio, se il premio unico è invece di L. 370, si accresce la somma di L. 70 x L. 1,69, cioè di L. 118,30, e si assicurerà complessivamente L. 1248 + L. 118,30 = lire 1366,30.

1° Esempio.

Tracciamo qualche esempio applicato alle particolari condizioni di famiglia.

Un socio della Cassa iscritto nel 1896 per due quote, ottenne dalla ripartizione all'incirca L. 700. Ha 45 anni, vorrebbe realizzare il suo capitale contrando un'assicurazione a capitale differito per la durata di 5 anni, con diritto a rimborso a favore della famiglia, in caso di morte. Durante i prossimi 5 anni si obbliga a versare 5 quote mensili.

La tariffa *V-bis* dà, per L. 500 di quota di riparto e 5 quote mensili, L. 935; ma bisogna aggiungere ancora quanto producono in più L. 200 di premio unico, cioè L. 233; e quindi in tutto avrà diritto, a 50 anni, alla somma di L. 1171.

Se muore prima della scadenza del contratto, la famiglia avrà sempre diritto al rimborso del premio unico di L. 700, più i versamenti successivi.

2° Esempio.

Notevole può riuscire, in particolar modo, il caso di chi voglia procurarsi una rendita vitalizia continuando i versamenti fino a che la rendita non abbia raggiunta una cifra soddisfacente.

Un socio di 35 anni liquida, per due quote iscritte alla Cassa fin dal 1893, all'incirca L. 612. Contrae un'assicurazione a capitale differito con diritto a rimborso, in caso di morte, e per la durata di 20 anni. Al termine dei 20 anni, cioè all'età di 55 anni, avrà accumulato col premio unico L. 1279,08. Se in questi 20 anni versa 5 quote mensili, accumulerà ancora la somma di L. 1810, e complessivamente L. 3119,08.

Se rinnunzia a riscuotere questo capitale al termine del contratto, cioè a 55 anni di età, avrà diritto ad una rendita vitalizia di L. 833, se la vorrà godere dall'età di 60 anni, e di L. 785 all'anno dall'età di 65 anni.

Conversione dei capitali assicurati in rendite vitalizie.

Uso della Tariffa IX.

Le forme di assicurazione offerte dall'Istituto Nazionale sono complete col diritto che hanno i beneficiari, a terminare del n. 6 delle *Prescrizioni dei contratti*, di riannuare prima della scadenza del termine dell'assicurazione alla riscossione del capitale per ottenere una rendita vitalizia decorrente dall'età di 55, o 60, o 65 anni, e per le donne anche dall'età di 50 anni.

Con questa opzione complementare, di cui possono servirsi i soci della Cassa Mutua, secondo i loro bisogni, ma con pieno diritto, l'Istituto Nazionale ha voluto permettere a quanti lo vorranno di persistere nel primitivo scopo di procurarsi una pensione. E il modo come le pensioni possono essere costituite con la tariffa dell'Istituto è anche particolarmente attraente, giacché alla scadenza del primo contratto di assicurazione a termine fisso o a capitale differito, il beneficiario che rinnuncia a riscuotere la somma assicurata non è obbligato a fare alcun altro versamento, e quando abbia raggiunta l'età prefissata, egli comincia a riscuotere la pensione a rate semestrali posticipate. E per questo che la tariffa IX è costruita sulla base della conversione del premio unico di L. 100 in rendite vitalizie. Le età della 1ª colonna della tariffa sono quelle in cui ha termine il contratto di assicurazione a termine fisso o a capitale differito; in testa alle altre colonne vi sono le età dalle quali si inizia il godimento delle rendite.

Per esempio, un giovane che a 25 anni avrebbe diritto a riscuotere 1000 lire di capitale assicurato a termine fisso o a capitale differito, invece vi rinnuncia per ottenere una

Età alla scadenza del contratto di assicurazione a termine fisso o a capitale differito	Età alla scadenza del contratto di assicurazione a termine fisso o a capitale differito	50	55	60	65
21	21	23,98	35,05	54,09	111,05
22	22	23,01	33,64	51,91	106,56
23	23	22,08	32,26	49,81	102,26
24	24	21,19	30,94	47,80	98,13
25	25	20,33	29,67	45,87	94,16
26	26	19,51	28,48	44,01	90,36
27	27	18,72	27,34	42,24	86,72
28	28	17,97	26,22	40,54	83,22
29	29	17,25	25,15	38,90	79,87
30	30	16,55	24,15	37,34	76,66
31	31	15,89	23,16	35,83	73,57
32	32	15,25	22,24	34,39	70,61
33	33	14,63	21,35	33,00	67,76
34	34	14,04	20,48	31,67	65,03
35	35	13,47	19,66	30,39	62,39
36	36	12,93	18,85	29,16	59,86
37	37	12,40	18,09	27,97	57,42
38	38	11,89	17,36	26,82	55,06
39	39	11,40	16,65	25,71	52,78
40	40	10,92	15,94	24,63	50,57
41	41	10,46	15,28	23,60	48,44
42	42	10,02	14,62	22,63	46,38
43	43	9,59	14,00	21,68	44,40
44	44	9,17	13,38	20,69	42,49
45	45	8,77	12,80	19,79	40,63
46	46	8,38	12,21	18,92	38,78
47	47	7,99	11,65	18,09	37,13
48	48	7,61	11,13	17,27	35,46
49	49	7,24	10,63	16,49	33,85
50	50	6,87	10,17	15,73	32,29
51	51	6,51	9,72	14,99	30,75
52	52	6,16	9,28	14,27	29,31
53	53	5,82	8,85	13,58	27,87
54	54	5,49	8,43	12,91	26,50
55	55	5,17	8,01	12,26	25,18
56	56	4,86	7,60	11,62	23,90
57	57	4,56	7,20	11,00	22,65
58	58	4,27	6,80	10,39	21,42
59	59	3,99	6,41	9,79	20,24
60	60	3,72	6,02	9,21	19,06

ETA ALTA QUALE SI INIZIA

il godimento della rendita

Cinque anni prima del termine dell'assicurazione a termine fisso o a capitale differito, i beneficiari avranno diritto di rinunciare alla riscossione delle somme assicurate per ottenere una rendita vitalizia decorrente: per gli uomini dall'età di 55, o 60, o 65 anni, e per le donne anche dalla

pagabile a rate semestrali posticipate, corrispondente a 100 lire di capitale assicurato a termine fisso o a capitale differito.

TARIFFA IX. RENDITA VITALIZIA

Sono risultati non trascurabili per la grande maggioranza dei soci minorenni della Cassa, che dai loro genitori saranno assicurati all'Istituto Nazionale per ottenere un capitale a termine fisso di 1000, 2000 lire, ecc., in età ancora giovane, per esempio fra 20 e 30 anni, e che raggiunta questa età riterranno più utile rinunciare alla riscossione delle somme per destinarle a rendite vitalizie, che costituiranno le riserve per la loro vecchiaia.



TARIFFA Vitis - ASSICURAZIONE A CAPITALE DIFFERITO

La durata 5, 10, 15, 20 o 25 anni con rimborso del premio unico iniziale e dei premi successivi mensili, in caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento del termine dell'assicurazione. Il capitale è pagato a scadenza se l'assicurato è vivente al termine del contratto.

Anni	CAPITALE		CAPITALE		CAPITALE		CAPITALE		Anni	CAPITALE		CAPITALE		CAPITALE		Anni
	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente		con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente	
1	289	1,41	289	1,41	289	1,41	289	1,41	1	2,41	2,00	2,41	2,00	2,41	2,00	1
2	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	2	2,41	2,00	2,41	2,00	2,41	2,00	2
3	289	1,40	289	1,40	289	1,40	289	1,40	3	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	3
4	289	1,40	289	1,40	289	1,40	289	1,40	4	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	4
5	289	1,40	289	1,40	289	1,40	289	1,40	5	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	5
6	289	1,40	289	1,40	289	1,40	289	1,40	6	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	6
7	289	1,40	289	1,40	289	1,40	289	1,40	7	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	7
8	289	1,40	289	1,40	289	1,40	289	1,40	8	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	8
9	289	1,40	289	1,40	289	1,40	289	1,40	9	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	9
10	289	1,40	289	1,40	289	1,40	289	1,40	10	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	10
11	289	1,40	289	1,40	289	1,40	289	1,40	11	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	11
12	289	1,41	289	1,41	289	1,41	289	1,41	12	2,43	2,01	2,43	2,01	2,43	2,01	12
13	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	13	2,44	2,01	2,44	2,01	2,44	2,01	13
14	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	14	2,44	2,02	2,44	2,02	2,44	2,02	14
15	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	15	2,44	2,02	2,44	2,02	2,44	2,02	15
16	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	16	2,44	2,02	2,44	2,02	2,44	2,02	16
17	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	17	2,45	2,02	2,45	2,02	2,45	2,02	17
18	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	18	2,45	2,02	2,45	2,02	2,45	2,02	18
19	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	19	2,45	2,02	2,45	2,02	2,45	2,02	19
20	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	20	2,46	2,03	2,46	2,03	2,46	2,03	20
21	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	21	2,47	2,03	2,47	2,03	2,47	2,03	21
22	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	22	2,47	2,03	2,47	2,03	2,47	2,03	22
23	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	23	2,47	2,03	2,47	2,03	2,47	2,03	23
24	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	24	2,48	2,04	2,48	2,04	2,48	2,04	24
25	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	25	2,48	2,04	2,48	2,04	2,48	2,04	25
26	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	26	2,49	2,04	2,49	2,04	2,49	2,04	26
27	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	27	2,50	2,05	2,50	2,05	2,50	2,05	27
28	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	28	2,51	2,05	2,51	2,05	2,51	2,05	28
29	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	29	2,52	2,05	2,52	2,05	2,52	2,05	29
30	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	30	2,56	2,06	2,56	2,06	2,56	2,06	30
31	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	31	2,57	2,07	2,57	2,07	2,57	2,07	31
32	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	32	2,58	2,07	2,58	2,07	2,58	2,07	32
33	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	33	2,60	2,08	2,60	2,08	2,60	2,08	33
34	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	34	2,62	2,09	2,62	2,09	2,62	2,09	34
35	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	35	2,65	2,10	2,65	2,10	2,65	2,10	35
36	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	36	2,68	2,11	2,68	2,11	2,68	2,11	36
37	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	37	2,71	2,13	2,71	2,13	2,71	2,13	37
38	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	38	2,75	2,14	2,75	2,14	2,75	2,14	38
39	290	1,41	290	1,41	290	1,41	290	1,41	39	2,79	2,15	2,79	2,15	2,79	2,15	39
40	292	1,43	292	1,43	292	1,43	292	1,43	40	2,85	2,17	2,85	2,17	2,85	2,17	40
41	291	1,42	291	1,42	291	1,42	291	1,42	41	2,90	2,19	2,90	2,19	2,90	2,19	41
42	291	1,42	291	1,42	291	1,42	291	1,42	42	2,96	2,20	2,96	2,20	2,96	2,20	42
43	291	1,42	291	1,42	291	1,42	291	1,42	43	3,03	2,23	3,03	2,23	3,03	2,23	43
44	292	1,43	292	1,43	292	1,43	292	1,43	44	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	44
45	292	1,43	292	1,43	292	1,43	292	1,43	45	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	45
46	292	1,43	292	1,43	292	1,43	292	1,43	46	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	46
47	293	1,44	293	1,44	293	1,44	293	1,44	47	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	47
48	293	1,44	293	1,44	293	1,44	293	1,44	48	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	48
49	293	1,44	293	1,44	293	1,44	293	1,44	49	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	49
50	293	1,44	293	1,44	293	1,44	293	1,44	50	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	50
51	294	1,45	294	1,45	294	1,45	294	1,45	51	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	51
52	294	1,45	294	1,45	294	1,45	294	1,45	52	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	52
53	295	1,46	295	1,46	295	1,46	295	1,46	53	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	53
54	296	1,47	296	1,47	296	1,47	296	1,47	54	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	54
55	297	1,48	297	1,48	297	1,48	297	1,48	55	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	55
56	297	1,48	297	1,48	297	1,48	297	1,48	56	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	56
57	298	1,49	298	1,49	298	1,49	298	1,49	57	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	57
58	298	1,49	298	1,49	298	1,49	298	1,49	58	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	58
59	299	1,50	299	1,50	299	1,50	299	1,50	59	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	59
60	299	1,50	299	1,50	299	1,50	299	1,50	60	3,11	2,26	3,11	2,26	3,11	2,26	60

DURATA DEL CONTRATTO

Anni	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente	con dono	corrispon- dente
25	2,41	2,00	2,41	2,00	2,41	2,00	2,41	2,00	2,41	2,00	2,41	2,00	2,41	2,00	2,41	2,00
20	2,42	2,00	2,42	2,00	2,42	2,00	2,42	2,00	2,42	2,00	2,42	2,00	2,42	2,00	2,42	2,00
15	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00	2,43	2,00
10	2,44	2,00	2,44	2,00	2,44	2,00	2,44	2,00	2,44	2,00	2,44	2,00	2,44	2,00	2,44	2,00
5	2,45	2,00	2,45	2,00	2,45	2,00	2,45	2,00	2,45	2,00	2,45	2,00	2,45	2,00	2,45	2,00

Fra all'atto dell'assicurazione

Fra all'atto dell'assicurazione



PARIERA VII^{te} - ASSICURAZIONE A CAPITALE DIFFERITO

di durata 5, 10, 15, 20 o 25 anni con rimborso del solo premio mensile in caso di morte dell'assicurato prima del raggiungimento del termine dell'assicurazione.
Il capitale è pagato a scadenza se l'assicurato è vivente al termine del contratto.

DURATA DEL CONTRATTO		Anni 5		Anni 10		Anni 15		Anni 20		Anni 25	
Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione	Ida all'atto dell'assicurazione
1	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
2	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
3	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
4	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
5	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
6	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
7	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
8	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
9	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
10	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
11	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
12	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
13	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
14	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
15	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
16	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
17	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
18	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
19	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
20	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
21	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
22	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
23	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
24	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
25	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
26	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
27	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
28	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
29	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
30	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
31	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
32	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
33	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
34	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
35	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
36	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
37	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
38	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
39	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
40	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
41	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
42	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
43	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
44	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
45	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
46	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
47	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
48	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
49	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
50	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
51	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
52	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
53	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
54	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
55	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
56	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
57	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
58	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
59	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73
60	2,98	2,77	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	2,71	2,72	2,73

degli incendi?

curazione per i danni della grandine a chi ha bisogno di assicurarsi contro i rischi fanno per assicurazioni contro gli incendi? Oppure chi oserbbe consigliare l'assicurazione per i danni della grandine a chi ha bisogno di assicurarsi contro i rischi degli incendi?

Chi oserbbe pretendere un buon impiego redditizio dai versamenti che si fanno per assicurazioni contro gli incendi? Oppure chi oserbbe consigliare l'assicurazione per i danni della grandine a chi ha bisogno di assicurarsi contro i rischi degli incendi?

Se la loro riputazione scientifica è stabilita in altro campo.

la incompetenza evidente delle persone che hanno trattato simili questioni, anche opure all'altra *a capitale differito*. Sono sufficienti queste assurdit  per affermare una semplice operazione di deposito presso Casse di risparmio o presso Banche, Si   voluto paragonare una tale combinazione complessa di previdenza o con del beneficiario a riscuotere la somma assicurata.

che sarebbero dovuti fino alla scadenza del contratto, pure essendo acquisito il diritto cessivamente versati, e nello stesso tempo cessa l'obbligo di proseguire i versamenti sia il premio unico trasferito dalla Cassa Pensioni all'Istituto, sia tutti i premi successivi. Ma in quest'ultimo caso sono immediatamente rimborsate tutte le somme versate, del contratto, all'assicurato stesso, se   in vita, o ai suoi eredi, se   morto prima. contraente provvede ad assicurare una somma che *certamente* sar  pagata, a scadenza *di doppio beneficio*, sia in caso di vita che in caso di morte. Con essa l'assicurato deriva all'incirca un contratto paragonabile a quelli per assicurazione *mista*, cio  pi  completa perch    fatta con rimborso dei premi, in caso di morte; dal che morte. Invero la combinazione *a termine fisso* offerta dall'Istituto Nazionale   ancora nello stesso tempo assicurano somme notevoli a favore dei loro eredi in caso di poich  gli assicurati provvedono non solo ad un discreto impiego di risparmio, ma L'assicurazione *a termine fisso*   la sola che pu  riuscire utile in questi casi, famiglia, quando disgraziatamente vengano a mancare i mezzi del capo di famiglia. per provvedere ai minorenni, in caso di morte dei genitori, o ad altre persone di tante per le forme di assicurazioni *a termine fisso*, che sono *veramente* le sole efficaci Assicurazioni, tendono a distogliere le simpatie che gi  si erano manifestate spon-Pensioni, sottoscrivendo le forme di contratti offerte dall'Istituto Nazionale delle Alcune pubblicazioni sui benefici che possono derivare ai Soci della Cassa

EGREGIO SIGNORE,

Sede locale: Via Susa, 5 - Torino

per le operazioni di trasformazione delle associazioni alla Cassa Mutua
 Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

CASSA MUTUA COOPERATIVA ITALIANA PER LE PENSIONI

UFFICIO X
 ASSICURAZIONI FOROLANET



Corporate Heritage
 & Historical Archive

Eppure non è meno assurdo consigliare ad un padre di famiglia che voglia assicurare 1000, 2000 lire, o più, ad un suo bambino, di portare i piccoli risparmi mensili ad una Cassa di risparmio, la quale non può promettere somme determinate fino dalla firma del contratto, come può fare l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; e d'altra parte, non è meno assurdo consigliare una combinazione a capitale differito a chi avrebbe il dovere di provvedere alla famiglia con l'assicurazione a termine *fisso*. Sono operazioni diverse che non si possono paragonare alla stregua dei redditi che procurano; unico criterio di scelta dell'uno o dell'altro contratto deve essere quello fondato sui bisogni dei previdenti, e spetta all'attuario stabilire il costo dell'una o dell'altra forma di contratto. Le impressioni di pubblicisti che onestamente hanno dichiarato di non conoscere le regole attuariali, per questa ragione non devono servire di norma ai signori Soci, e perciò si raccomanda ad essi di valutare con tutta considerazione l'atto che compiono oggi con la trasformazione della precedente associazione alla Cassa in un nuovo contratto presso l'Istituto Nazionale di Assicurazioni, essendo sicurissimo un solo dato di fatto, cioè che le condizioni offerte dall'Istituto ai Soci della Cassa sono eccezionalmente di favore, quali essi non possono trovare presso altre Società, e che non otterranno più neppure colle tariffe che lo stesso Istituto Nazionale prossimamente elaborerà per i non soci della Cassa. Si prende occasione da questa circostanza per assicurare i Soci che eventuali-mente vorranno cambiare i contratti sottoscritti a capitale differito, in altri a termine *fisso*, che la Direzione consentirà alla trasformazione, pur sempre adempiendo alle prescrizioni stabilite dall'Istituto.

Ricevendo la presente, il Socio è pregato di recarsi all'Agenzia o all'Ufficio presso cui ha firmato il primitivo contratto, perché sono state ritenute irregolarità di forma che nell'interesse del contraente è necessario rettificare.

LA DIREZIONE

N. B. — L'Istituto Nazionale ha concesso ai Soci della Cassa di retrodatiare dal 1° gennaio le sottoscrizioni che saranno firmate in febbraio, e in questo mese i versamenti che saranno fatti per gennaio, saranno esenti da ogni addizionale per ritardato pagamento. Alla notevole concessione corrisponde l'obbligo dei Soci di versare per i mesi di gennaio e di febbraio se vogliono che i contratti abbiano decorrenza dal 1° gennaio 1913.

Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

per le operazioni di trasformazione delle associazioni

alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni (in liquidazione)

Sede locale dell'Istituto Nazionale: Via Susa, 5 - Torino



Egregio Consocio,

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha iniziato — in seguito alla legge 4 aprile 1912 e regolamento 5 agosto 1912 — a dare dal 1° gennaio 1913 le operazioni per la trasformazione dei libretti della Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni di Torino in forme assicurative: Le combinazioni che l'Istituto Nazionale di Assicurazioni offre ai soci della Cassa Mutua che vogliono fare adesso il trapasso, si possono ridurre a tre forme principali: assicurazione a termine fissa; assicurazione a capitale differito; rendita vitalizia.

1° — TERMINE FISSO. — Il socio acquista con questo contratto il diritto, alla scadenza, ad un capitale stabilito anticipatamente da tariffe apposte.

Se il socio decederà prima del termine del contratto, cesserà l'obbligo per gli eredi di continuare i pagamenti mensili, ma essi eredi, o le persone designate nel contratto quali beneficiarie di esso, percepiranno ugualmente, alla scadenza, la somma assicurata.

2° — CAPITALE DIFFERITO. — Il socio acquista il diritto di riscuotere, alla scadenza del contratto, la somma determinata in tariffa, purché l'assicurato sia ancora in vita a tale epoca.

Norme contrattuali delle due combinazioni. — Per queste due forme si può stipulare il rimborso delle somme versate, quando l'assicurato venisse a morire prima del termine del contratto. La durata del contratto nelle due combinazioni su dimostrate può essere di anni 10, 15, 20, 25, a scelta del socio.

Coloro che risultano iscritti alla Cassa Pensioni da non meno di 15 anni ed hanno versato regolarmente le quote per tutto questo tempo, possono chiedere di essere iscritti alla forma di capitale differito per soli 5 anni.

Le persone di oltre 50 anni non possono risultare assicurate per un contratto a termine fissa. L'Istituto Nazionale di Assicurazioni sta studiando delle tariffe da applicarsi ai soci di oltre 60 anni di età, al fine di non privarli dei benefici dell'assicurazione: i soci che si trovassero in questa condizione potranno ora sottoscrivere un contratto a capitale differito od a rendita vitalizia salvo a definire prossimamente le condizioni contrattuali.

Ricordiamo ancora che gli assicurandi di età comprese fra 46 e 50 anni, possono sottoscrivere contratti a termine fissa per la durata non superiore ai 10 anni. Gli assicurandi di età comprese fra 41 e 45 anni possono sottoscrivere detti contratti anche per la durata di 15 anni. Per i contratti a capitale differito sono fissate le seguenti norme: sino al 45° anno di età una persona potrà dare al suo contratto la durata di anni 10, 15, 20 o 25; dal 46° al 50° la durata di anni 10, 15 o 20; dal 51° al 55° anni 10 o 15; dal 56° al 60° anni 10.

I premi — e cioè le somme versate dal socio — sono formate:

(a) dall'importo del libretto di Cassa Pensioni, aumentato dai benefici di mutualità accertati nella ripartizione della Cassa;

(b) dai versamenti mensili che debbono essere proseguiti in misura non inferiore a quella per cui venivano fatti alla Cassa Pensioni.

Il contratto presso l'Istituto Nazionale è del tutto indipendente da quello con la Cassa Pensioni.

Non è quindi necessario che il periodo del nuovo contratto aggiunto agli anni d'iscrizione alla Cassa Mutua, completi il ventennio.

UFFICIO X^o
ASSICURAZIONI POPOLARI



Convien però ai soci — specialmente se giovani — di prolungare il più possibile il periodo di assicurazione, perchè, in tal modo, ottenendosi un maggior rendimento dei propri risparmi, si ricaveranno i maggiori benefici possibili dall'atto di previdenza.

Si fa ancora osservare che ogni socio può aumentare fino a 10 le sue quote mensili, senza alcun supplemento di tassa d'ammissione e che la somma assicurata non potrà superare le lire cinquemila.

I soci maggiori hanno facoltà di concludere uno qualsiasi degli indicati contratti, sia a termine fissa, sia a capitale differito, a condizione che essi conservino la figura di contraenti e di assicurati, e cioè che si obbligino al pagamento dei premi e che facciano dipendere dalla loro vita il pagamento dei premi e dei capitali assicurati: ciò perchè l'Istituto Nazionale non accorda per qualsiasi ragione i trasferimenti delle polizze, salvo esigenti legittime di famiglia.

I soci minorenni sono ammessi alle assicurazioni sia a capitale differito sia a termine fissa: essendo però i minori incapaci di obbligarsi, la figura di contraente dovrà essere assunta dal legale rappresentante. Nell'assicurazione a termine fissa l'assicurato deve essere il legale rappresentante del socio minorenne (padre, madre, tutore, avo, ecc.); trattandosi di un'assicurazione a capitale differito, apparirà quale assicurato lo stesso socio minorenne.

In ogni caso, se il titolare del libretto di Cassa Pensioni è un minorenne, la polizza deve avere quale beneficiario il minorenne stesso. Occorre notare non essere punto necessario che contraente, assicurato e beneficiario siano la stessa persona. Così un padre potrà designare quale beneficiario uno o più figli, uno zio un suo nipote, un fratello un altro fratello, e così via.

Per maggiori spiegazioni di queste forme, Le spediamo a parte una copia del nostro *Bollettino*. Dalla piccola tabella pubblicata nella prima colonna della seconda pagina di questo, ogni socio potrà calcolare da sé stesso con grande approssimazione quale sarà la sua quota di riparto che costerà il premio unico iniziale del nuovo contratto.

È necessario avvertire i soci ancora che i pagamenti sono in ragione di lire 1,10 al mese per ogni quota; che trascorso il mese di scadenza è dovuto un supplemento di cent. 5 per ogni lira pagata in ritardo; che tali versamenti verranno eseguiti come per il passato presso la Sede centrale e le Agenzie coll'applicazione sui libretti delle marche di quietanza; che i versamenti potranno essere fatti mensilmente o anticipatamente per quante mensilità si riterrà opportuno di pagare. Si noti ancora che non si possono pagare le mensilità più arretrate di gennaio 1913, e che sono decaduti coloro il cui ultimo versamento si riferisce al mese di settembre 1911;

3° — RENDITA VITALIZIA. — Per coloro che si erano iscritti alla Cassa Pensioni allo scopo di costituirsi una pensione per la vecchiaia è anche concesso di fare ciò presso l'Istituto Nazionale: il socio potrà trasformare la somma che gli viene assicurata dal contratto a termine fissa od a capitale differito in una rendita vitalizia a partire dall'età di anni 50 se donna, 55, 60 o 65 se uomo; cinque anni prima della scadenza del contratto stipulato i soci che intendono valersi di questa facoltà dovranno dichiarare di rinunziare, alla scadenza, al capitale assicurato per riscuotere più tardi la loro rendita, la cui entità è indicata nella tariffa IX del n. 1 del *Bollettino*.

Non sarà concesso al socio di richiedere la rendita vitalizia quando l'ammontare annuo della medesima risulti inferiore a lire 180.

Per la rapida sottoscrizione delle proposte. — La sottoscrizione delle proposte è raccomandabile che venga fatta nel termine più breve possibile, perchè il periodo del nuovo contratto non decorre che dal mese nel quale viene stipulato. I soci i quali sottoscriveranno la proposta nel corrente mese di febbraio potranno retrodatare la loro associazione dal 1° gennaio pagando le due mensilità relative, e condanno che l'Istituto Nazionale, in considerazione speciale, mente dei molti soci che risiedono all'estero, prolungherà questa concessione per tutto il mese di marzo.

Per le iscrizioni di diritto. — I soci i quali non ci faranno conoscere la loro volontà, verranno, in base all'art. 23 della legge 4 aprile 1912, iscritti di diritto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per un contratto di capitale differito (tariffa VIII^{bis}) di durata di 5, 10, 15 o 20 anni, in guisa che la durata del nuovo contratto, sommata cogli anni di appartenenza alla Cassa Pensioni, non risulti inferiore ai 20 anni né superiore ai 25.

Norme per la continuazione dei versamenti e per le sottoscrizioni delle proposte. — Come dovranno regolarsi i soci residenti all'estero od in località prive di Agenzie o Collettorie? — Per ciò che riguarda la continuazione dei versamenti, il socio si regolerà come per il passato, o invierà alla Sede centrale in Torino, via Susa, n. 5, il suo libretto coll'importo per il quitanza-mento, o rimetterà l'importo dei versamenti che desidera eseguire per libretti in deposito presso

il nostro Ufficio Soci Isolati, versamenti che andranno in conto della proposta già sottoscritta dal socio o che rimarranno in giacenza fruttifera in attesa delle decisioni del socio.

Per la sottoscrizione delle proposte i soci non avranno che da indicare la combinazione preferita, e subito spediremo, a loro richiesta, la relativa proposta, che dovranno riempire e ritornare debitamente firmata alla nostra Sede.

Per la combinazione a termine fisso i soci dovranno unire alla proposta un certificato medico attestante le normali condizioni di salute degli associandi, certificato che per i soci risiedenti all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari.

Oppure potranno, mediante una semplice delega, autorizzare un'altra persona, risiedente in località dove esistono altre Agenzie della Cassa, a sottoscrivere il contratto a capitale differito o quello a termine fisso, sempre aggiungendo a quest'ultimo il certificato medico.

Potranno ancora altrimenti, sempre per l'assicurazione a termine fisso, provvedere perchè un parente prossimo, in buone condizioni di salute, si presenti ad un'Agenzia della Cassa e divenga assicurato, pur riservando il beneficio della assicurazione al socio assente.

Trattandosi di soci minorenni la proposta dovrà, per la validità sua, essere firmata dal padre o dal legale rappresentante o questi autorizzeranno con deleghe altre persone.

Caratteristiche delle nuove combinazioni. — L'Istituto Nazionale di Assicurazioni intende così di facilitare in tutti i modi possibili la trasformazione dei libretti della Cassa Pensioni in forme razionali di previdenza di sicura realizzazione, poichè le polizze sono garantite dallo Stato italiano.

Le combinazioni che l'Istituto pone a disposizione dei nostri soci si adattano ai bisogni più vari. L'Istituto vuole in ultima analisi offrire a condizioni di speciale favore, agli iscritti alla Cassa Mutua Pensioni, delle vere e proprie forme assicurative, collo scopo preciso non solo di continuare, ma anche di estendere e rettificare — migliorandoli — gli atti di previdenza iniziati presso la Cassa Pensioni. Al concetto di risparmio, col quale si mira unicamente a mettere all'interesse somme più o meno importanti per averle a disposizione in un qualsiasi momento, l'Istituto Nazionale vuole sostituire il concetto dell'assicurazione, e cioè di permettere ai soci, con risparmi vincolati, di riservare certi benefici, ad epoca determinata, sia a se stessi che alle persone care della famiglia, senza che circostanze occasionali possano permettere di disperdere innanzi tempo, ed in modo che lo scopo di previdenza che si vuole raggiungere si ottenga anche nell'evento doloroso del decesso immaturo dell'assicurato.

E ciò riguarda specialmente il contratto a termine fisso, il quale conviene a quelle persone le quali hanno bisogno di provvedere a certe necessità che sopravvengono anche dopo la loro morte. Così, con tale combinazione, un padre di famiglia potrà, se sopravvive alla scadenza contrattuale, percepire egli stesso — o l'avranno i beneficiari della polizza — la somma assicurata; in caso di premortua i suoi eredi o beneficiari avranno immediatamente rimborsato il premio unico iniziale ed i premi mensili successivamente versati all'Istituto (se si sarà prescelta la combinazione N. 1); e, senza imporsi alcun sacrificio ulteriore, alla scadenza del contratto, riceveranno la somma assicurata. Così all'incirca le somme sono pagate due volte, e alla morte dell'assicurato cessa per gli eredi l'obbligo di continuare i versamenti.

Le persone le quali non hanno vincoli di parentela o di affetto con altre persone, e che devono in una parola provvedere unicamente a se stesse, potranno dare la loro preferenza alla forma di capitale differito, la quale è più aleatoria di quella a termine fisso, ma però maggiormente redditizia. Così ancora l'operazione di rendita vitalizia da modo specialmente di raggiungere lo scopo che i soci si proponevano aderendo alla Cassa Mutua. Essa conviene specialmente ai giovani, i quali potranno, protrando convenientemente i periodi contrattuali od imponendosi maggiori risparmi, procurarsi a 55, 60, 65 anni una pensione adeguata, che può anche raggiungere una notevole entità.

I vantaggi delle nuove proposte. — Le nuove combinazioni si impongono adunque all'attenzione dei soci per il pregio intrinseco della varietà loro; ma esse meritano anche tutta la simpatia e la fiducia dei soci, perchè si presentano favorevolissime per le ragioni seguenti:

I nuovi contratti sono garantiti dallo Stato italiano, e quindi non vi è nessun timore di impiegarli in forma aleatoria i propri risparmi.

E' eliminata ogni indeterminazione ed ogni alea: gli assicurati potranno infatti conoscere in anticipazione e con precisione assoluta le somme assicurate al termine del contratto in relazione precisa ai risparmi che essi intendono di effettuare.

I capitali assicurati e le rendite vitalizie sono tecnicamente commisurati all'età. L'Istituto si impegna verso i soci anche per contratti a lunga scadenza di 15, 20, 25 anni; così che gli iscritti i quali prolungheranno i periodi di differimento potranno ripromettersi un rendimento ottimo dei loro risparmi.

LA DIREZIONE

Le tariffe sono a condizioni di eccezionale favore. Con tali combinazioni si vuole infine favorire in ogni modo coloro che intendono proseguire il loro atto di previdenza: e così sono ammessi i versamenti frazionati a lire mensili; è abolita la clausola della decadenza; si permette ai soci di suddividere le loro quote con altri membri delle loro famiglie; è concesso infine al socio di far aderire ai nuovi contratti i membri della sua famiglia, per quanto non associati alla Cassa Pensioni. Così, se un padre avrà compiuto gli anni 50, potrà far risultare quale assicurato di un termine fisso altra persona di famiglia di minore età, compresa nelle tariffe; un marito potrà suddividere le quote sue in due polizze, su una delle quali risulti assicurata la moglie; anche un figlio non precedentemente associato.

A tale larghezza e liberalità di polizza dell'Istituto Nazionale deve corrispondere la più illimitata fiducia dei soci, i quali, non dubitiamo, non solo vorranno continuare il loro atto di previdenza, ma cercheranno di aumentare le loro quote e di far godere dei benefici altre persone a loro care. E' ovvio aggiungere che la nostra Sede è disposta a dare ai soci tutte quelle informazioni che loro potranno occorrere, come pure a fare i calcoli preventivi e fornire loro opportuni consigli per il migliore risultato del loro lodevole atto di previdenza.

Con perfetta osservanza.

Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

per le operazioni di trasformazione delle associazioni
alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni (in liquidazione)

Sede locale dell'Istituto Nazionale: Via Susa, 5 - Torino



Egregio Consocio,

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha iniziato — in seguito alla legge 4 aprile 1912 e regolamento 5 agosto 1912 — a datare dal 1° gennaio 1913 le operazioni per la trasformazione dei libretti della Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni di Torino in forme assicurative. Le combinazioni che l'Istituto Nazionale di Assicurazione offre ai soci della Cassa Mutua che vogliono fare adesso il trapasso, si possono ridurre a tre forme principali: assicurazione a termine fasso; assicurazione a capitale differito; rendita vitalizia.

1° — TERMINE FISSO. — Il socio acquista con questo contratto diritto, alla scadenza, ad un capitale stabilito anticipatamente da tariffe apposite. Se il socio decederà prima del termine del contratto, cesserà l'obbligo per gli eredi di continuare i pagamenti mensili, ma essi eredi, o le persone designate nel contratto quali beneficiarie di esso, percepiranno ugualmente, alla scadenza, la somma assicurata.

2° — CAPITALE DIFFERITO. — Il socio acquista il diritto di riscuotere, alla scadenza del contratto, la somma determinata in tariffa, purché l'assicurato sia ancora in vita a tale epoca. **Norme contrattuali delle due combinazioni.** — Per queste due forme si può stipulare il rimborso delle somme versate, quando l'assicurato venisse a morire prima del termine del contratto. La durata del contratto nelle due combinazioni su dimostrate può essere di anni 10, 15, 20, 25, a scelta del socio. Coloro che risultano iscritti alla Cassa Pensioni da non meno di 15 anni ed hanno versato regolarmente le quote per tutto questo tempo, possono chiedere di essere iscritti alla forma di capitale differito per soli 5 anni.

Le persone di oltre 50 anni non possono risultare assicurate per un contratto a termine fasso. L'Istituto Nazionale di Assicurazione sta studiando delle tariffe da applicarsi ai soci di oltre 60 anni di età, al fine di non privarli dei benefici dell'assicurazione: i soci che si trovassero in questa condizione potranno ora sottoscrivere un contratto a capitale differito od a rendita vitalizia salvo a definire prossimamente le condizioni contrattuali.

Ricordiamo ancora che gli assicurandi di età compresa fra 46 e 50 anni, possono sottoscrivere contratti a termine fasso per la durata non superiore ai 10 anni. Gli assicurandi di età comprese fra 41 e 45 anni possono sottoscrivere detti contratti anche per la durata di 15. Per i contratti a capitale differito son fissate le seguenti norme: sino al 45° anno di età una persona potrà dare al suo contratto la durata di anni 10, 15, 20 o 25; dal 46° al 50° la durata di anni 10, 15 o 20; dal 51° al 55° anni 10 o 15; dal 56° al 60° anni 10. I premi — e cioè le somme versate dal socio — sono formate:

a) dall'importo del libretto di Cassa Pensioni, aumentato dai benefici di mutualità accertati nella ripartizione della Cassa; b) dai versamenti mensili che debbono essere proseguiti in misura non inferiore a quella per cui venivano fatti alla Cassa Pensioni. Il contratto presso l'Istituto Nazionale è del tutto indipendente da quello con la Cassa Pensioni. Non è quindi necessario che il periodo del nuovo contratto aggiunto agli anni d'iscrizione alla Cassa Mutua, completi il ventennio.

Conviene però ai soci — specialmente se giovani — di prolungare il più possibile il periodo di assicurazione, perchè, in tal modo, ottenendosi un maggior rendimento dei propri risparmi, si ricaveranno i maggiori benefici possibili dall'atto di previdenza.

Si fa ancora osservare che ogni socio può aumentare fino a 10 le sue quote mensili, senza alcun supplemento di tassa d'ammissione e che la somma assicurata non potrà superare le lire cinquemila.

I soci maggiori hanno facoltà di concludere uno qualsiasi degli indicati contratti, sia a termine fisso, sia a capitale differito, a condizione che essi conservino la figura di contraenti e di assicurati, e cioè che si obblighino al pagamento dei premi e che facciano dipendere dalla loro vita il pagamento dei premi e dei capitali assicurati: ciò perchè l'Istituto Nazionale non accorda per qualsiasi ragione i trasferimenti delle polizze, salvo esigenze legittime di famiglia.

I soci minorenni sono ammessi alle assicurazioni sia a capitale differito sia a termine fisso: essendo però i minori incapaci di obbligarsi, la figura di contraente dovrà essere assunta dal legale rappresentante. Nell'assicurazione a termine fisso l'assicurato deve essere il legale rappresentante del socio minorenne (padre, madre, tutore, avo, ecc.); trattandosi di un'assicurazione a capitale differito, apparirà quale assicurato lo stesso socio minorenne.

In ogni caso, se il titolare del libretto di Cassa Pensioni è un minorenne, la polizza deve avere quale beneficiario il minorenne stesso. Occorre notare non essere punto necessario che contraente, assicurato e beneficiario siano la stessa persona. Così un padre potrà designare quale beneficiario uno o più figli, uno zio un suo nipote, un fratello un altro fratello, e così via.

Per maggiori spiegazioni di queste forme, Le spediamo a parte una copia del nostro *Bollettino*. Dalla piccola tabella pubblicata nella prima colonna della seconda pagina di questo, ogni socio potrà calcolare da sé stesso con grande approssimazione quale sarà la sua quota di riparto che costuirà il premio unico iniziale del nuovo contratto.

È necessario avvertire i soci ancora che i pagamenti sono in ragione di lire 1,10 al mese per ogni quota; che trascorso il mese di scadenza è dovuto un supplemento di cent. 5 per ogni lira pagata in ritardo; che tali versamenti verranno eseguiti come per il passato presso la Sede centrale e le Agenzie coll'applicazione sui libretti delle marche di quietanza; che i versamenti potranno essere fatti mensilmente o anticipatamente per quante mensilità si riterrà opportuno di pagare. Si noti ancora che non si possono pagare le mensilità più arretrate di gennaio 1913, e che sono decaduti coloro il cui ultimo versamento si riferisce al mese di settembre 1911;

3° — RENDITA VITALIZIA. — Per coloro che si erano iscritti alla Cassa Pensioni allo scopo di costituirsi una pensione per la vecchiaia è anche concesso di fare ciò presso l'Istituto Nazionale: il socio potrà trasformare la somma che gli viene assicurata dal contratto a termine fisso od a capitale differito in una rendita vitalizia a partire dall'età di anni 50 se donna, 55, 60 o 65 se uomo: cinque anni prima della scadenza del contratto stipulato i soci che intendono valersi di questa facoltà dovranno dichiarare di rinunciare, alla scadenza, al capitale assicurato per riscuotere più tardi la loro rendita, la cui entità è indicata nella tariffa IX del n. 1 del *Bollettino*. Non sarà concesso al socio di richiedere la rendita vitalizia quando l'ammontare annuo della medesima risulti inferiore a lire 180.

Per la rapida sottoscrizione delle proposte. — La sottoscrizione delle proposte è raccomandabile che venga fatta nel termine più breve possibile, perchè il periodo del nuovo contratto non decorre che dal mese nel quale quello viene stipulato. I soci i quali sottoscriveranno la proposta nel corrente mese di febbraio potranno retrodatare la loro associazione dal 1° gennaio pagando le due mensilità relative, e condiamo che l'Istituto Nazionale, in considerazione special-mente dei molti soci che risiedono all'estero, prolungherà questa concessione per tutto il mese di marzo.

Per le iscrizioni di diritto. — I soci i quali non ci faranno conoscere la loro volontà, verranno, in base all'art. 23 della legge 4 aprile 1912, iscritti di diritto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per un contratto di capitale differito (tariffa VIII^{bis}) di durata di 5, 10, 15 o 20 anni, in guisa che la durata del nuovo contratto, sommata cogli anni di appartenenza alla Cassa Pensioni, non risulti inferiore ai 20 anni né superiore ai 25.

Norme per la continuazione dei versamenti e per le sottoscrizioni delle proposte. — Come dovranno regularsi i soci residenti all'estero od in località prive di Agenzie o Collettorie?

Per ciò che riguarda la continuazione dei versamenti, il socio si regolerà come per il passato, o invierà alla Sede centrale in Torino, via Susa, n. 5, il suo libretto coll'importo per il quietanza-mento, o rimetterà l'importo dei versamenti che desidera eseguire per libretti in deposito presso



il nostro Ufficio Soci Isolati, versamenti che andranno in conto della proposta già sottoscritta dal socio o che rimarranno in giacenza fruttifera in attesa delle decisioni del socio.

Per la sottoscrizione delle proposte i soci non avranno che da indicare la combinazione preferita, e subito spediremo, a loro richiesta, la relativa proposta, che dovranno riempire e ritornare debitamente firmata alla nostra Sede.

Per la combinazione a termine fisso i soci dovranno unire alla proposta un certificato medico attestante le normali condizioni di salute degli associandi, certificato che per i soci risiedenti all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari.

Oppure potranno, mediante una semplice delega, autorizzare un'altra persona, risiedente in località dove esistono altre Agenzie della Cassa, a sottoscrivere il contratto a capitale differito o quello a termine fisso, sempre agguando a quest'ultimo il certificato medico.

Potranno ancora altrimenti, sempre per l'assicurazione a termine fisso, provvedere perché un parente prossimo, in buone condizioni di salute, si presenti ad un'Agenzia della Cassa e divenga assicurato, pur riservando il beneficio della assicurazione al socio assente.

Trattandosi di soci minorenni la proposta dovrà, per la validità sua, essere firmata dal padre o dal legale rappresentante o questi autorizzeranno con deleghe altre persone.

Caratteristiche delle nuove combinazioni. — L'Istituto Nazionale di Assicurazioni intende così di facilitare in tutti i modi possibili la trasformazione dei libretti della Cassa Pensioni in forme razionali di previdenza di sicura realizzazione, poiché le polizze sono garantite dallo Stato italiano.

Le combinazioni che l'Istituto pone a disposizione dei nostri soci si adattano ai bisogni più vari. L'Istituto vuole in ultima analisi offrire a condizioni di speciale favore, agli iscritti alla Cassa Mutua Pensioni, delle vere e proprie forme assicurative, collo scopo preciso non solo di continuare, ma anche di estendere e rettificare — migliorandoli — gli atti di previdenza iniziati presso la Cassa Pensioni. Al concetto di risparmio, col quale si mira unicamente a mettere all'interesse somme più o meno importanti per averle a disposizione in un qualsiasi momento, l'Istituto Nazionale vuole sostituire il concetto dell'assicurazione, e cioè di permettere ai soci, con risparmi vincolati, di riservare certi benefici, ad epoca determinata, sia a sé stessi che alle persone care della famiglia, senza che circostanze occasionali possano permettere di disperderle innanzi tempo, ed in modo che lo scopo di previdenza che si vuole raggiungere si ottenga anche nell'evento doloroso del decesso immaturo dell'assicurato.

Lo ciò riguarda specialmente il contratto a termine fisso, il quale conviene a quelle persone le quali hanno bisogno di provvedere a certe necessità che sopravvengono anche dopo la loro morte. Così, con tale combinazione, un padre di famiglia potrà, se sopravvive alla scadenza contrattuale, percepire egli stesso — o l'avranno i beneficiari della polizza — la somma assicurata; in caso di premorienza i suoi eredi o beneficiari avranno immediatamente rimborsato il premio unico iniziale ed i premi mensili successivamente versati all'Istituto (se si sarà prescelta la combinazione N. 1); e, senza imporsi alcun sacrificio ulteriore, alla scadenza del contratto, riceveranno la somma assicurata. Così all'incirca le somme sono pagate due volte, e alla morte dell'assicurato cessa per gli eredi l'obbligo di continuare i versamenti.

Le persone le quali non hanno vincoli di parentela o di affetto con altre persone, e che devono in una parola provvedere unicamente a sé stesse, potranno dare la loro preferenza alla forma di capitale differito, la quale è più aleatoria di quella a termine fisso, ma però maggiormente redditizia. Così ancora l'operazione di rendita vitalizia da modo specialmente di raggiungere lo scopo che i soci si proponevano aderendo alla Cassa Mutua. Essa conviene specialmente ai giovani, i quali potranno, protrahendo convenientemente i periodi contrattuali od imponendosi maggiori risparmi, procurarsi a 55, 60, 65 anni una pensione adeguata, che può anche raggiungere una notevole entità.

I vantaggi delle nuove proposte. — Le nuove combinazioni si impongono adunque all'attenzione dei soci per il pregio intrinseco della varietà loro; ma esse meritano anche tutta la simpatia e la fiducia dei soci, perché si presentano favorevolissime per le ragioni seguenti:

I nuovi contratti sono garantiti dallo Stato italiano, e quindi non vi è nessun timore di impiegate in forma aleatoria i propri risparmi.

È eliminata ogni indeterminazione ed ogni alea: gli assicurati potranno infatti conoscere in anticipo e con precisione assoluta le somme assicurate al termine del contratto in relazione ai risparmi che essi intendono di effettuare.

I capitali assicurati e le rendite vitalizie sono tecnicamente commisurati all'età.

L'Istituto si impegna verso i soci anche per contratti a lunga scadenza di 15, 20, 25 anni; così che gli iscritti i quali prolungheranno i periodi di differimento potranno ripromettersi un rendimento ottimo dei loro risparmi.

LA DIREZIONE

Le tariffe sono a condizioni di eccezionale favore. Con tali combinazioni si vuole infine favorire in ogni modo coloro che intendono proseguire il loro atto di previdenza: e così sono ammessi i versamenti frazionati a lire mensili; è abolita la clausola della decadenza; si permette ai soci di suddividere le loro quote con altri membri delle loro famiglie; è concesso infine al socio di far aderire ai nuovi contratti i membri della sua famiglia, per quanto non associati alla Cassa Pensioni. Così, se un padre avrà compiuto gli anni 50, potrà far risultare quale assicurato di un termine fisso altra persona di famiglia di minore età, compresa nelle tariffe; un marito potrà suddividere le quote sue in due polizze, su una delle quali risulta assicurata la moglie; un genitore che abbia associato qualche suo figlio alla Cassa Pensioni, potrà far inscrivere all'Istituto anche un figlio non precedentemente associato.

A tale larghezza e liberalità di polizza dell'Istituto Nazionale deve corrispondere la più illimitata fiducia dei soci, i quali, non dubitiamo, non solo vorranno continuare il loro atto di previdenza, ma cercheranno di aumentare le loro quote e di far godere dei benefici altre persone a loro care. E' ovvio aggiungere che la nostra Sede è disposta a dare ai soci tutte quelle informazioni che loro potranno occorrere, come pure a fare i calcoli preventivi e fornire loro opportuni consigli per il migliore risultato del loro lodevole atto di previdenza.

Con perfetta osservanza.

Gestione provvisoria dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

per le operazioni di trasformazione delle associazioni

alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni (in liquidazione)

Sede locale dell'Istituto Nazionale: Via Susa, 5 - Torino



Al Signori Soci della Cassa Mutua,

Per vengono frequentemente alla Sede centrale ed alle Agenzie della Cassa Mutua domande di soci riflettenti il recesso.

Avvertiamo che nel momento attuale la domanda di recesso non può venire accolta né avere effetto legale alcuno.

A termine infatti dell'art. 23 della legge 4 aprile 1912, n. 305, entrata in vigore il 1° gennaio del 1913, prima di accettare le domande di recesso il R. Commissario, che già ha assunta la gestione per l'Amministrazione di questa Cassa, dovrà procedere all'accertamento della situazione patrimoniale ed alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonché alla determinazione delle percentuali di patrimonio ad essi spettanti. Questi accertamenti dovranno essere poi, in base all'art. 62 del Regolamento 5 agosto 1912, sottoposti all'esame del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e da esso approvati.

Ottenuta l'approvazione di tale piano di riparto (ed occorreranno certamente per ciò parecchi mesi) si procederà alla pubblicazione di tale piano sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Soltanto dal giorno dell'avvenuta pubblicazione, ed entro 60 giorni da tale data, e colle norme e colle modalità che verranno a suo tempo indicate dal R. Commissario, potranno essere presentate ed accolte le domande di recesso.

Conviene però avvertire come nessuna utilità e nessun interesse abbiano i soci della Cassa Mutua Pensioni di Torino a valersi della facoltà del recesso. I soci recedenti non solo correranno l'alea pericolosa della liquidazione, che potrebbe anche importare una certa perdita delle somme ad essi dovute, e ciò specialmente per i danni derivanti dalla svalutazione patrimoniale, ma non potranno neppure ritirare immediatamente le somme ad essi spettanti. Ed infatti l'art. 64 del Regolamento sopraccitato prescrive che le quote di riparto spettanti ai soci recedenti, saranno amministrare dal R. Commissario, il quale, man mano che si renderanno liquide le attività della parte di patrimonio assegnata ai soci recedenti, le verserà in un Istituto di Credito o di Risparmio in altrettanti libretti fruttiferi a risparmio vincolati, ed i capitali si potranno esigere solamente a liquidazione ultimata, avendo durante il periodo della liquidazione i soci diritto a riscuotere i soli interessi.

Il Regolamento stesso prevede un periodo di tre anni per la liquidazione: solo dopo tale spazio di tempo il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio potrà autorizzare il pagamento, con acconti successivi sul capitale.

E trattandosi poi di soci minorenni, per i quali o i genitori od il legale rappresentante presceglissero la forma del recesso, non si potrà fare luogo al rimborso delle somme versate alla Cassa Pensioni semplicemente nelle mani dei legali rappresentanti, ma in base all'art. 225 del Codice Civile le somme dovranno essere collocate in impieghi sicuri fino alla maggiore età. Ma per altre considerazioni di ben maggiore importanza è sconsigliabile assolutamente la presentazione della domanda di recesso.

UFFICIO X.
ASSICURAZIONI GENERALI



Occorre pensare che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, al quale è stato affidato il
trasformare le associazioni precedenti alla Cassa Mutua, ha offerto ai soci delle vere e
assicurative allo scopo di continuare, di estendere e di rettificare, migliorandoli, gli
indennità iniziati presso la Cassa Pensioni.
Così coll'assicurazione a capitale differito il previdente potrà, prolungando convenientemente
di di assicurazione ottenere alla scadenza del contratto la somma assicurata ad ottimo rendimento
combinazione a termine fisso si impone specialmente a tutti i genitori che vogliono assicurarsi
ne determinate ad epoche fisse ai loro figli, perchè l'assicurato, percepirà egli stesso la
urata se è in vita allo scadere del periodo fissato, e la percepiranno i beneficiari sia che
o sia in vita, che premorto alla scadenza: con queste due forme è concesso altresì il ri
premi versati. Colla distribuzione di pensioni, l'Istituto Nazionale si riattacca al programma
Mutua, eliminando però ogni indeterminazione per cui gli assicurati potranno sapere c
ne assoluta quale rendita annua loro potrà spettare.
E si aggiunga ancora che l'Istituto Nazionale facilita la conversione dei diritti acquisiti
o disinteresse.
Si potranno continuare i versamenti mensili in base a lire 1,10 mensili per quota colla
mentare le quote sino ad un limite massimo di dieci; i soci non dovranno subire alcuna
effetto della trasformazione, nè per gli aumenti; nessun pericolo di svalutazione essi corr
risparmi sino ad ora effettuati; le tariffe infine sono fondate su fattori di eccezionale fa
interesse assunto per il calcolo delle tariffe (3,50%), sia per la scelta della tavola di mo
Riteniamo che i soci vorranno desistere dalla domanda di recesso, altresì considerando
i veramente liberali di polizza: e così la possibilità di ottenere somme in prestito sin
renza della quota di riparto della Cassa Mutua Pensioni, la soppressione della clausola
enza, la esenzione dalla visita medica, la possibilità di designare beneficiari sulle poli
trasferire qualche quota su membri della propria famiglia o di poter suddividere le
del libretto di Cassa Pensioni su vari contratti. Ed aggiungiamo infine la garanzia a
ante dal fatto che l'osservanza dei singoli contratti è garantita dallo Stato Italiano, funzio
nto Nazionale delle Assicurazioni sotto la responsabilità dello Stato.

...ri benefici del futuro.

Queste facilitazioni, quest'opera di alto interesse, hanno spinto in queste prime settim
ne decine di migliaia di soci ad aderire con simpatia e fiducia alle combinazioni loro
cricendo presso la Sede centrale, le Succursali o le Agenzie dell'Istituto le proposte di
e. Del pari vogliamo confidare che anche quei pochi soci i quali tendevano al recesso, esami
nente le condizioni equie e vantaggiose loro proposte vorranno, colla prosecuzione regola
menti e colla sottoscrizione dei contratti, proseguire ad un atto di illuminato risparmio





Legge 4 aprile 1912, n. 305.

Art. 22.

È vietato in Italia l'esercizio delle associazioni continarie o di ripartizione, sia nazionali che estere. Il ministro di Agricoltura, Industria e Commercio provvederà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1912, n. 9, alla nomina di un Commissario regio per ciascuna associazione nazionale od estera, il quale procederà allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonché delle quote percentuali loro spettanti.

Il Commissario assume l'amministrazione dell'associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosità nonché le eliminazioni per morte.

Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo Statuto dell'associazione e dalle disposizioni della presente legge.

Agli effetti del divieto di esercizio e dei provvedimenti contenuti nel presente articolo, s'intendono estese alle associazioni continarie o di ripartizione, sia nazionali che straniere, le disposizioni del primo comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 23.

È ammesso per i soci delle associazioni continarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che

può essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione fatta dal Commissario regio degli accertamenti di cui è cenno nel comma secondo dell'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi uffiziali della Provincia nella quale ha sede l'associazione.

I soci che entro il detto termine non avranno espresso la volontà del recesso si intenderanno, se operati, iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza, se non operati si considereranno assicurati, per un contratto di rendita vitalizia o per un capitale differito, presso l'Istituto Nazionale di Assicurazioni. Le operazioni di riparto fra la Cassa Nazionale di Previdenza e l'Istituto Nazionale di Assicurazioni, saranno dal Commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

Art. 24.

I soci delle imprese continarie o di ripartizione nazionali che, in virtù della presente legge, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto Nazionale continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le loro associazioni alle quali appartenevano, salva in loro facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese continarie iscritte o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa Nazionale di Previdenza o presso l'Istituto Nazionale di Assicurazioni, sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, o di capitale differito, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

Regolamento 5 agosto 1912, n. 939.

Art. 25.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo, potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, numero 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

Art. 61.

I Commissari regi, di cui all'art. 22 della legge, entro novanta giorni dalla data del decreto di nomina, procederanno:

a) alla determinazione della percentuale di patrimonio spettante ad ogni quota sociale in relazione alla data di sottoscrizione, tenuto conto dell'ammontare dei versamenti fatti, aumentati dei relativi interessi calcolati sulla base del rendimento medio annuo degli investimenti, e delle quote di beneficio derivanti dalla mortalità e dalla decadenza verificatesi in ciascuno degli anni durante i quali il possessore è stato associato.

b) all'accertamento della situazione patrimoniale dell'associazione o impresa, e per le associazioni o imprese estere all'accertamento della parte di patrimonio spettante agli associati italiani;

c) alla determinazione delle percentuali di patrimonio spettanti a ciascuna quota in relazione agli accertamenti di cui alla precedente lettera b.

Art. 62.

I Commissari presenteranno il piano di riparto, contenente gli accertamenti e le determinazioni di cui nell'articolo precedente, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, insieme con una relazione illustrativa.

Ottenuta l'approvazione del piano di riparto da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, i Commissari delle associazioni estere procederanno alle ulteriori operazioni di liquidazione con le norme indicate nel Codice di commercio; i Commissari delle associazioni nazionali invece pubblicheranno nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi ufficiali della Provincia nella quale ha Sede ciascuna associazione, il piano di riparto, con avviso agli associati che il recesso può essere esercitato, a norma dell'art. 23 della legge, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 63.

Trascorso il termine per la presentazione della domanda di recesso, il Commissario di ciascuna associazione nazionale, con l'assistenza di un delegato dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e di un delegato della Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, procederà al riparto degli associati nei tre gruppi seguenti:

1° associati che hanno presentato domanda di recesso;

2° associati che hanno chiesto di essere iscritti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni o che devono esservi iscritti di diritto;

3° associati operai che hanno diritto di essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Il Commissario procederà poi al riparto del patrimonio delle associazioni in tre parti corrispondenti al complesso delle quote spettanti agli associati di ciascuno dei gruppi predetti.

La quota di patrimonio spettante ai soci recedenti sarà amministrata dal Commissario, coi poteri dei liquidatori delle società di commercio.

Art. 64.

Per gli associati recedenti delle associazioni toninarie o di ripartizione nazionali, il Commissario verserà presso un Istituto di credito o risparmio che sarà designato nel decreto di nomina, in altrettanti libretti fruttiferi di deposito a risparmio al portatore, man mano che si renderanno liquide, le attività della parte di patrimonio assegnata agli stessi soci recedenti in base al piano di riparto approvato.

Il diritto di ciascun socio recedente non sarà esigibile che a liquidazione compiuta; saranno però esigibili gli interessi maturati. Se la liquidazione non sarà compiuta nel termine di tre anni, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio potrà autorizzare il pagamento di tutte o parte delle somme inscritte in ciascun libretto.

Art. 65.

Le obbligazioni verso terzi, assunte dalle associazioni o imprese toninarie o di ripartizione nazionali e legalmente sussistenti, saranno ripartite in quote proporzionali alle quote di patrimonio assegnato in corrispondenza dei tre gruppi di associati. Spetta rispettivamente al Commissario, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed alla Cassa Nazionale di Previdenza di provvedere al servizio relativo.

Art. 66.

Le competenze spettanti ai Commissari sono pagate sui fondi dell'associazione o impresa nella misura che sarà determinata nel regio decreto di nomina di ciascun Commissario.

Art. 67.

Per gli associati delle associazioni toninarie o di ripartizione nazionali assicurati presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto potrà fissare condizioni speciali di tariffa, a norma dell'art. 4, n. 5, del presente regolamento. Le tariffe sopraindicate saranno mantenute, salvo le cautele che il Consiglio d'Amministrazione intenderà di stabilire, anche quando gli associati volessero versare premi superiori ai contributi ai quali erano obbligati presso le associazioni predette.



